SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti amministrativi sottoscritti digitalmente, le amministrazioni sono pregate di inviare – esclusivamente tramite pec istituzionale – la seguente documentazione all'indirizzo **gazzettaufficiale@giustiziacert.it**: lettera di richiesta di pubblicazione firmata digitalmente – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA, il documento informatico originale, nativo digitale con gli eventuali allegati o autorizzazioni in formato pdf.

Ove l'atto da pubblicare sia sottoscritto in maniera olografa, occorre trasmettere a Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti, Via Arenula 70, 00186 Roma la lettera di richiesta di pubblicazione (in formato cartaceo), una copia conforme dell'atto (in formato cartaceo) e gli eventuali allegati o autorizzazioni (in formato cartaceo) e inviare a **gazzettaufficiale@giustizia.it** una versione digitale in formato word dell'atto da pubblicare.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2026, n. **216**.

Riforma dell'ordinamento forense in attuazione della legge 28 luglio 2026, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00237) . . . . . *Pag.* 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica e Camera dei deputati

DETERMINA 24 novembre 2026.

Nomina di un componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. (26A06243) . . . . . *Pag.* 35

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 16 novembre 2026.

Approvazione dello statuto e conferma del riconoscimento al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni di cui al decreto 3 giugno 2026, n. 264637. (26A06123) . . . . . *Pag.* 35

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 novembre 2026.

Trasmissione, da parte degli enti locali, delle spese per servizi ausiliari all'istruzione offerti per le scuole - Modifica al decreto 10 agosto 2020. (26A06122) . . . . . *Pag.* 37

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 26 ottobre 2026.

Adeguamento delle tariffe emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati. (26A06124) . . . . . *Pag.* 39

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 22 ottobre 2026.

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di modifica dell'Accordo rep. atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto 19 maggio 2017, n. 214, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (Rep. atti n. 168/CSR). (26A06125) . . . . . *Pag.* 50

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani. (Ordinanza n. 1222). (26A06160) . . . . . *Pag.* 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di limeciclina, «Tetralysal». (26A06100) . . . . . *Pag.* 58

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Nelediaden». (26A06101) . . . . . *Pag.* 58

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dostinex» (26A06102) . *Pag.* 59

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zofran» (26A06103). *Pag.* 60

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efexor». (26A06104) *Pag.* 60

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofencaps». (26A06105) . . . . . *Pag.* 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga». (26A06106) . . . . . *Pag.* 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis». (26A06107) . *Pag.* 62

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Desitin». (26A06126) . . . . . *Pag.* 63

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di potassio cloruro, «Potassio Cloruro Noridem». (26A06127). . . . *Pag.* 64

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

FEAMPA 2021/2027 - Scorrimento della *sub* graduatoria relativa alla GSA 16 sistema di pesca strascico classe di lunghezza 18<=LFT<24. (26A06156) *Pag.* 65

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Approvazione delle regole operative di cui al decreto 5 giugno 2026, n. 183, recante un meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno di origine rinnovabile. (26A06157) . . . . . *Pag.* 65

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 11 novembre 2026 - Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dei «Mini contratti di sviluppo» per le imprese della filiera *automotive*. (26A06128) . . . . . *Pag.* 65

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2026, n. **216**.

Riforma dell'ordinamento forense in attuazione della legge 28 luglio 2026, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 28 luglio 2026, n. 137, recante: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense»;

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore»;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante: «Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali»;

Vista la legge 12 luglio 2017, n. 113, recante: «Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi»;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante: «Disciplina dell'ordinamento forense»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;

Sentito il Consiglio nazionale forense;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 novembre 2026;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Libertà e indipendenza dell'avvocato

1. La professione di avvocato è libera e indipendente. L'avvocato partecipa alla realizzazione del giusto processo e alla difesa dei diritti e delle libertà e concorre a garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia.

2. L'ordinamento tutela l'avvocato e consente l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della funzione sociale della professione.

Art. 2.

Disciplina dell'ordinamento forense

1. Il presente decreto, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) tutela l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

c) promuove l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

Art. 3.

Diritti, doveri e ruolo dell'avvocato

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4.

2. L'avvocato garantisce l'effettività della tutela dei diritti.

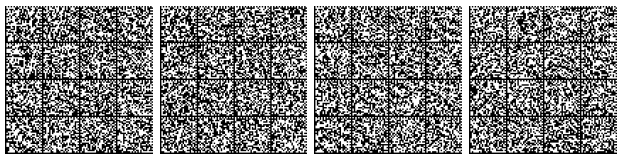
3. L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti.

4. L'avvocato ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.

5. Le istituzioni forensi partecipano e intervengono con diritto di voto a tutte le funzioni degli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia nei casi previsti dalla legge.

6. L'esercizio dell'attività di avvocato è fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. La professione forense, tenendo conto del rilievo sociale della difesa, è esercitata con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, nel rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza.

7. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti, in quanto iscritto nei relativi elenchi.



Art. 4.

Attività professionali dell'avvocato

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 69, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 32. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere altresì iscritti:

a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, di magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di avvocato dello Stato e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonimento, salva la riabilitazione nei casi di censura. L'iscritto, nei successivi tre anni, non può esercitare la professione nel distretto nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

3. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sono attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

4. Fuori dei casi in cui sussistono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, ove connessa all'attività giurisdizionale, è di competenza degli avvocati.

5. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere svolte anche in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse avente rilevanza sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, le attività di cui al primo periodo possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse degli associati e iscritti.

6. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, è nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale ove connesse all'attività giurisdizionale.

7. Le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale sono disciplinate dalla legge.

8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che sono o sono stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

9. L'uso del titolo è vietato a chi è stato radiato o ha perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.

Art. 5.

Il giuramento dell'avvocato

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, pronunciando le seguenti parole: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Art. 6.

Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale consiste nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata al conseguimento delle competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché all'apprendimento e al rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche.

2. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato secondo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale secondo quanto previsto dal titolo IV.

3. Non sono ammesse modalità di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 65.

4. I praticanti osservano le stesse regole deontologiche degli avvocati e sono soggetti a responsabilità disciplinare.

Art. 7.

Segreto professionale

1. Il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

3. Il segreto professionale si estende a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio.

4. Il segreto professionale è indisponibile. È consentito all'avvocato derogare agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svolgimento dell'attività di difesa, quando indispensabile alla tutela o all'esercizio di un diritto;

b) per impedire la commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza;

c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo previsti dal presente articolo.

6. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

7. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati, o multidisciplinare, o in una rete professionale, al segreto sono tenuti anche gli associati, gli altri soci e gli altri soggetti facenti parte della rete. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di associazioni professionali, di società tra avvocati o multidisciplinari, o di reti professionali.

8. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce anche illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Art. 8.

Deontologia

1. L'avvocato e il praticante avvocato esercitano la professione uniformandosi al codice deontologico forense emanato dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera *d)*.

2. Il Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, emana e aggiorna, con cadenza almeno triennale, il codice deontologico curandone la pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza.

3. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con le controparti, con i colleghi e con i magistrati, e con altri professionisti e con gli organi di comunicazione e di stampa. Le norme del codice deontologico, per quanto possibile, sono caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contengono l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 9.

Assicurazione per la responsabilità civile

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato comunica al consiglio dell'ordine gli estremi della propria polizza assicurativa, compresa ogni successiva variazione e, ove richiesto, comunica gli estremi della medesima polizza assicurativa anche al cliente.

2. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Art. 10.

Informazioni sull'esercizio della professione

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, nel rispetto dei principi di indipendenza, dignità e integrità della professione nonché del segreto professionale, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono essere limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Art. 11.

Compenso per l'attività professionale

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale e deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. La pattuizione dei compensi è libera, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

3. È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

4. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico. Il professionista comunica in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

5. I parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ogni due anni, e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

6. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale e che risultino ancora creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi.

8. Oltre al compenso per la prestazione professionale, sono dovuti, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente nonché il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 5, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine presso cui è iscritto l'avvocato affinché esperisca un tentativo di conciliazione.

10. Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o dei suoi eredi, rilascia un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. In caso di rilascio del parere di cui al primo periodo, può essere concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

Art. 12.

Mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o rifiutare ogni incarico. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche in proprio, salve le limitazioni previste dalla legge.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Nell'esercizio della sua attività l'avvocato può farsi sostituire da altro avvocato o da un praticante abilitato di cui all'articolo 65, comma 7, con delega verbale.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

Capo II

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

Art. 13.

L'attività professionale dell'avvocato

1. La professione forense può essere esercitata in forma individuale ovvero attraverso la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali.

2. L'avvocato può partecipare a più associazioni, società tra avvocati o reti professionali. Le prestazioni rese dall'avvocato tramite la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali valgono ai fini

e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.

3. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale.

4. La partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali deve esser svolta con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

Art. 14.

L'associazione professionale forense

1. L'attività professionale dell'avvocato può essere esercitata in forma associata, unitamente ad altri liberi professionisti purché iscritti ad albo professionale. All'associazione professionale forense devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo e comunque la maggioranza degli associati deve essere costituita da avvocati. L'associazione riporta nella sua denominazione l'indicazione "associazione" o "studio associato".

2. Ciascun associato, anche disgiuntamente, ha la legittimazione processuale dell'associazione, salvo diverso accordo. Il mandato conferito ad un'associazione professionale forense consente a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della medesima associazione.

3. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se gli associati sono in maggioranza avvocati iscritti all'albo. L'associazione è obbligata a comunicare al consiglio dell'ordine di appartenenza il venir meno del requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Le associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'associazione può avere sedi secondarie.

5. Il contratto associativo deve indicare:

a) la sede;

b) la durata;

c) i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all'interno dello studio o i mezzi conferiti per lo svolgimento dell'attività;

d) la garanzia e i rischi dei conferimenti;

e) le modalità di ripartizione nei guadagni e nelle perdite;

f) la restituzione dei beni conferiti in godimento;

g) le cause di recesso e le regole di liquidazione della quota dell'associato receduto;

h) le specifiche ipotesi di esclusione dell'associato;

i) le cause di scioglimento dell'associazione.

6. L'associato può essere escluso dagli altri associati se sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. In tal caso, l'esclusione è deliberata dalla maggioranza degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere, ed ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all'associato escluso. Entro questo termine l'associato escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se l'associazione si compone di due associati, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Salva la fase cautelare della sospensione del provvedimento di esclusione, il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere preceduto a pena di improcedibilità dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta l'associazione; durante il tentativo di conciliazione avanti al consiglio dell'ordine rimane sospeso il termine per l'opposizione al provvedimento di esclusione.

7. La cancellazione o radiazione dell'associato dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione di diritto dall'associazione.

8. Gli avvocati e le associazioni professionali forensi di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. Ogni avvocato associato è tenuto, per conto dell'associazione, al rispetto degli obblighi derivanti dagli oneri previdenziali come definiti dai regolamenti della Cassa forense.

10. Le associazioni professionali forensi uniformano il contratto associativo alle disposizioni del presente decreto entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.

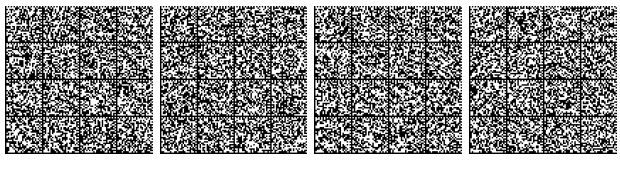
Art. 15.

Reti tra avvocati e reti multidisciplinari

1. La professione forense può essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari. Alla rete multidisciplinare devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. I contratti di rete multidisciplinari possono essere stipulati dagli iscritti all'albo forense, unitamente ad altri liberi professionisti iscritti in appositi albi e appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro della giustizia 4 febbraio 2016, n. 23.

2. I contratti di rete partecipati da avvocati sono iscritti in una apposita sezione dell'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede. Il contratto di rete deve indicare la sede dove si trova il centro principale degli affari. La rete tra avvocati o multidisciplinare può avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla rete deve darne comunicazione anche al consiglio dell'ordine di iscrizione, se diverso dal centro principale degli affari.

3. Il contratto di rete tra avvocati o multidisciplinare che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale è dotato di soggettività giuridica se stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere iscrit-



to in apposita sezione speciale dell'albo tenuto presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e di tutti gli altri ordini di appartenenza nel cui circondario ha sede.

4. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad una rete tra avvocati o multidisciplinare non pregiudica l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico. È nullo ogni patto contrario.

5. L'attività professionale svolta dagli avvocati per il tramite dei contratti di rete dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle vigenti disposizioni in materia previdenziale.

6. L'avvocato può partecipare a più di una rete tra avvocati o multidisciplinare.

7. Il contratto di rete può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense solo se tra i partecipanti alla rete vi sono almeno due avvocati iscritti all'albo.

8. Le reti tra avvocati o multidisciplinari possono partecipare e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81.

9. Alle reti tra avvocati o multidisciplinari si applica, in quanto compatibile, l'articolo 3, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 16.

Esercizio della professione forense in forma societaria

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali e a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società. Presso la sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. Le società tra avvocati possono avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla società tra avvocati deve darne comunicazione al consiglio dell'ordine di iscrizione, se diverso dalla sede della società. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona e la violazione di tale obbligo comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo e il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società che è cancellata dall'albo a cura del consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta, salvo che non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) possono partecipare anche professionisti iscritti in albi di altre professioni e soci non professionisti sono ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;

c) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione è composta da soci avvocati;

d) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;

e) la quota di partecipazione agli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, è determinata secondo criteri di proporzionalità, facendo salva, per le altre attività, la possibilità di riconoscere ai soci non professionisti una quota di partecipazione agli utili non proporzionale alla quota di partecipazione, ma comunque non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti.

3. Nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. La designazione del socio professionista viene compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo è previamente comunicato al cliente per iscritto.

4. La responsabilità della società non esclude la responsabilità, anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

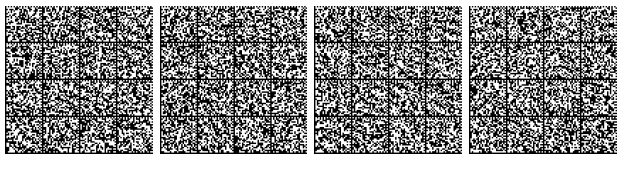
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituiscono, se definitive, causa di esclusione di diritto dalla società di cui al comma 1. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina.

6. Le società di cui al comma 1 sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

7. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" quando tutti i soci sono avvocati e "società tra professionisti" quando tra i soci vi sono professionisti iscritti ad altri albi.

8. Le società di persone, le società di capitali o le società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al com-



ma 8. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

10. Le società di cui al comma 1 non possono prestare attività in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attività nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi del medesimo esercizio. La distribuzione degli utili della società tra avvocati non deve determinare, né direttamente né indirettamente, interferenza alcuna sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla libertà decisionale dei soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale e deve garantire ai medesimi soci professionisti un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali effettivamente rese.

11. Il socio non professionista, il relativo titolare effettivo e i soggetti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo non possono, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni statutarie, patti parasociali, accordi di investimento o di finanziamento, contratti di servizio o di licenza, disponibilità di beni o infrastrutture essenziali o altri vincoli giuridici o economici, esercitare sulla società tra avvocati un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3) del codice civile o comunque un'influenza determinante idonea a condizionare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza dei soci professionisti o degli avvocati incaricati, ovvero le decisioni relative agli incarichi professionali.

12. L'avvocato può partecipare a più di una società tra avvocati.

13. Gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza.

14. Le società tra avvocati devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

Conferimento dell'incarico da parte di un terzo

1. L'incarico è conferito di regola dalla parte assistita.

2. L'incarico può essere conferito da un terzo, nell'interesse della parte assistita, e deve essere svolto nell'interesse esclusivo di quest'ultima.

3. L'incarico conferito dal terzo può essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e non deve pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito.

Art. 18.

Monocommittenza

1. L'avvocato può esercitare l'attività in regime di monocommittenza in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui all'articolo 14, o di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'articolo 15 o di una società tra avvocati di cui all'articolo 16, a fronte di un compenso.

2. La prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza è senza vincolo di subordinazione, continuativa ed esclusiva e ha la natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

3. Il contratto tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;

c) il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25, quando tale formazione specialistica è richiesta dal committente o è con questi concordata, delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa, delle spese sostenute per eventuali incarichi svolti in esecuzione del contratto e su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del committente;

d) un periodo iniziale non superiore a sei mesi durante il quale il contratto può essere risolto da entrambe le parti senza alcun termine preventivo per l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

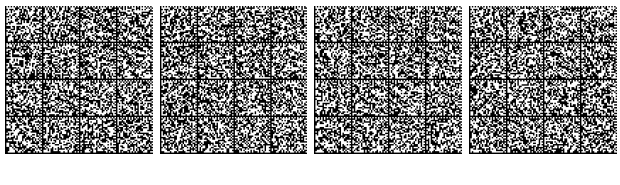
e) un termine preventivo entro il quale le parti devono comunicare il recesso a pena di inefficacia del recesso stesso non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni.

4. Il compenso di cui al comma 3, lettera *b)*, deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il mancato rispetto del termine preventivo di cui al comma 3, lettera *e)*, comporta l'obbligo della parte che recede di corrispondere un importo, a titolo di indennità, calcolato sulla base della media dei compensi incassati dall'avvocato in regime di monocommittenza nei sei mesi precedenti di effettivo lavoro e della durata del termine stesso. Il termine preventivo di cui al comma 3, lettera *e)*, non si applica nel caso di scioglimento del contratto di monocommittenza per grave inadempimento dell'avvocato in regime di monocommittenza o dell'avvocato committente.

6. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole ad esse conformi.

7. Il committente agevola l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale, e contribuisce alla sua formazione anche deontologica.



8. L'avvocato in regime di monocommittenza è tenuto al rispetto del segreto professionale e comunque a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

9. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di monocommittenza, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, che non impedisca lo svolgimento futuro dell'attività professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza. Il patto di non concorrenza non può eccedere i due anni e ha ad oggetto l'obbligo di non assistere i clienti del committente al momento dello scioglimento del rapporto.

10. Fatta salva l'applicazione degli articoli 2598, 2599, 2600 e 2601 del codice civile, sono comunque considerati atti di concorrenza sleale la sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori e l'utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

11. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio, non è consentito il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso senza obbligo di erogazione del corrispettivo, ferme restando le disposizioni in materia di previdenza e assistenza applicabili. Quando l'indisponibilità dell'avvocato in regime di monocommittenza permane oltre i termini di cui al primo periodo, il committente può recedere nel rispetto del termine preventivo di cui al comma 3, lettera *e)*.

12. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e ai fini dell'iscrizione in ogni altro elenco ed albo per i quali sia richiesta una previa esperienza professionale.

13. L'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza ai sensi del presente articolo non configura un'ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *a)*.

Art. 19.

Collaborazione continuativa

1. L'avvocato può prestare attività di collaborazione continuativa, senza vincolo di subordinazione, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare, o di una società tra avvocati.

2. Il contratto di collaborazione continuativa deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;

c) il diritto dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

3. Gli accordi adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni del presente decreto.

4. L'avvocato in regime di collaborazione continuativa è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

5. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il contratto è sospeso senza erogazione del corrispettivo, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza applicabili.

6. Le prestazioni svolte dall'avvocato in regime di collaborazione continuativa con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e ai fini dell'iscrizione in ogni altro elenco ed albo per i quali sia richiesta una previa esperienza professionale.

Capo III

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 20.

Principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale

1. L'avvocato cura la formazione professionale dimostrando, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di aver assolto l'obbligo di aggiornamento attraverso la partecipazione, continua e costante nel tempo, ad iniziative formative, anche quale formatore, che garantiscono e assicurano la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia.

Art. 21.

Cause di esenzione

1. L'avvocato sospeso dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 30 è esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale limitatamente al periodo in cui ricopre la carica. È, altresì, esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, limitatamente al

periodo in cui ricopre la carica, l'avvocato che compone, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali.

2. Gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo sono esentati dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale. I professori universitari, anche se collocati a riposo, e i ricercatori in materie giuridiche sono esentati dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense.

3. Il Consiglio nazionale forense con il regolamento di cui all'articolo 22 può stabilire ulteriori cause di esenzione tenendo conto:

a) dell'anzianità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *a)* parametrata all'anzianità pensionistica;

b) di particolari condizioni soggettive che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e aggiornamento professionale.

Art. 22.

Competenza del Consiglio nazionale forense

1. Il Consiglio nazionale forense, con proprio regolamento:

a) stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, anche promuovendo la formazione a distanza e assicurandone il corretto svolgimento con adeguati e idonei strumenti di controllo;

b) disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *o)*, delle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1, lettere *s)* e *t)*, e di altri soggetti accreditati nonché tramite i dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali delle università che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa;

c) individua le misure per incentivare, unitamente al sistema generale di formazione e aggiornamento professionale, quello individuale ispirandosi a criteri di premialità tra cui: l'acquisizione del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25, la frequentazione o la partecipazione, con esito positivo, ove previsto, di corsi abilitanti all'iscrizione in elenchi o registri tenuti da autorità amministrative e giurisdizionali;

d) determina i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale.

2. Il Consiglio nazionale forense rilascia motivato parere sui provvedimenti, normativi e amministrativi riguardanti i corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da autorità amministrative o giurisdizionali.

Art. 23.

Funzioni degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati

1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono svolti, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 22, dagli ordini territoriali, dalle unioni regionali e interregionali, dalle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1, lettere *s)* e *t)*, e dagli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro. Le attività di cui al primo periodo sono tendenzialmente gratuite.

2. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

3. Per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale, gli ordini territoriali, le unioni regionali e interregionali, le associazioni forensi e gli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, possono beneficiare di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali, fermo restando la tendenziale gratuità dell'attività realizzata.

Art. 24.

Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale

1. L'avvocato che, entro la fine di ogni anno solare, non ha assolto all'obbligo di formazione e aggiornamento professionale provvede entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di formazione o aggiornamento, l'ordine che tiene l'albo a cui è iscritto l'avvocato lo diffida formalmente a provvedere entro il termine di cui al primo periodo decorso inutilmente il quale, previa sua audizione, lo sospende dall'esercizio della professione con effetto immediato. Il provvedimento con cui è applicata la sospensione amministrativa è impugnabile innanzi al Consiglio nazionale forense entro trenta giorni dalla comunicazione. La sospensione è revocata quando l'avvocato dimostra di aver compiutamente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento professionale.

Art. 25.

Titolo di avvocato specialista

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, che ne disciplina anche le modalità di mantenimento.

2. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con il regolamento di cui al comma 1.

3. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista alternativamente:

a) frequentando, con esito positivo, corsi di specializzazione organizzati in un periodo di ventiquattro mesi

dagli ordini territoriali di intesa con le associazioni forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'articolo 58, comma 1, lettera *s)*;

b) comprovando di aver esercitato negli ultimi cinque anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo e la prevalenza è valutata dal Consiglio nazionale forense secondo i parametri e i criteri indicati con il decreto di cui al comma 1.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera *a)*, i corsi possono essere organizzati anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università statali e non statali legalmente riconosciute e la loro frequenza con esito positivo non può essere anteriore di tre anni rispetto alla domanda di conseguimento del titolo di specialista.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi di specializzazione nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta al Consiglio nazionale forense che, nei casi stabiliti con il decreto di cui al comma 1, può revocarlo, previa audizione dell'avvocato specialista.

6. I professori universitari e i ricercatori possono conseguire il titolo di specialista nel settore scientifico di afferenza. I dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, possono conseguire il titolo di specialista in uno dei settori di specializzazione di cui al comma 2, ferma restando la riconducibilità del curriculum di dottorato al settore di specializzazione e comunque dimostrando di aver esercitato, nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda, attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intendono conseguire il titolo.

TITOLO II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 26.

Albi, elenchi e registri

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo nel quale, per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi degli avvocati specialisti;

c) il registro dei praticanti;

d) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge.

2. La scheda personale di ciascun iscritto deve contenere le seguenti informazioni: luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, eventuale afferenza agli albi ed elenchi e registri di cui al comma 1 e relativa data di iscrizione, eventuale afferenza all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, casella di posta elettronica ordinaria, domicilio digitale, estremi della polizza professionale. La scheda personale deve contenere altresì l'indicazione dell'eventuale:

a) afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico;

b) qualità di professore o ricercatore, universitario e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici e il regime di impiego;

c) sospensione dall'esercizio professionale e della relativa causa;

d) radiazione, se divenuta esecutiva;

e) abilitazione al patrocinio, per i praticanti;

f) condizione di avvocato stabilito, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, purché abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

g) titolarità di uffici al di fuori del circondario del tribunale;

h) afferenza ad un'associazione professionale, ad una società, o ad una rete tra professionisti.

3. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da istituzioni, enti e altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge, ai fini dell'annotazione di tali elementi nella propria scheda personale. La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare.

4. Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, nonché delle schede personali degli iscritti sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

5. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine.

6. Il decreto di cui al comma 4, disciplina altresì le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni contenute negli albi, negli elenchi e nei registri, nonché delle schede personali degli iscritti, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi gestionali utilizzati dai consigli dell'ordine e dalla Cassa forense con il sistema centrale gestito dal Consiglio nazionale forense, anche al fine di mantenere costantemente aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui al comma 5.

Art. 27.

Archivio centrale delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni

1. È istituito presso il Consiglio nazionale forense un archivio centrale, tenuto in modalità telematica, delle citazioni a giudizio disciplinare, delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 26, adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia adottato su proposta del Consiglio nazionale forense, sono disciplinate le modalità di trasmissione da parte dei consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi alle citazioni a

giudizio disciplinare e a tutti i provvedimenti disciplinari irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni nonché le modalità di trasmissione da parte dei consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio.

3. L'accesso all'archivio centrale telematico è riservato, oltre che al Consiglio nazionale forense, ai consigli dell'ordine, alla Cassa forense e ai consigli distrettuali di disciplina.

Art. 28.

Iscrizione e cancellazione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 29;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 319-*ter*, 321, 372, 373, 374, 374-*bis*, 375, 377, 377-*bis*, 380, 381 e 615-*ter*, secondo e terzo comma del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del Consiglio nazionale forense di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1.

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale ed è corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato il quale può presentare ricorso al Consiglio nazionale forense entro sessanta giorni dalla notificazione. Se il consiglio non provvede sulla domanda nel termine di cui al primo periodo, l'interessato può, nei successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del Consiglio nazionale forense è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri comunicano al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinuncia all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non ha prestato il giuramento di cui all'articolo 5 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

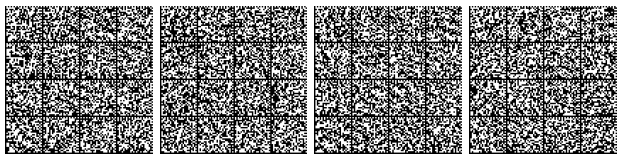
c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 33, quando cessa l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo, sulla base di apposita richiesta;

d) per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell'articolo 52, comma 6, se non provvedono al pagamento degli importi dovuti, decorsi tre anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reiscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 17, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi ma l'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica ma l'iscrizione può permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio;



c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dall'albo e dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio abilitativo;

c) alla data dell'istanza di cancellazione volontaria o ad altra data successiva indicata nell'istanza stessa.

12. Salva l'ipotesi di cancellazione volontaria su istanza di parte, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione dall'albo o dal registro, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro il medesimo termine l'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono comunicate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto se dimostra la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e se è in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *b)* ad *h)* del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

15. Quando è in corso un procedimento disciplinare la cancellazione è consentita e si applica l'articolo 72, comma 5.

16. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 32 se ne è stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo.

17. Quando il consiglio rigetta la domanda oppure dispone, per qualsiasi motivo, la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 59, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il Consiglio nazionale forense provvede in via sostitutiva.

18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al Consiglio nazionale forense e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 29.

Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato, e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;

b) con l'esercizio dell'attività di notaio;

c) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone.

2. La professione di avvocato è compatibile, oltre che con ogni attività prevista dalla legge:

a) con l'esercizio da parte dell'avvocato di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

b) con l'esercizio della professione, previa iscrizione nei relativi albi, di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro;

c) con la carica di socio illimitatamente responsabile di società tra avvocati e con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

d) con la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;

e) con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali e negli strumenti di composizione della crisi d'impresa;

f) con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'ordinamento universitario, con l'insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici;

g) con la carica di amministratore di condominio di edifici;

h) con l'attività di agente sportivo ovvero con l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi ovvero l'attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

3. I professori e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario e in tal caso devono essere iscritti nell'albo.

4. Per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 33, è fatta salva l'iscrizione nell'albo.

Art. 30.

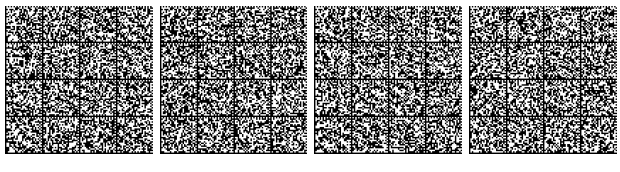
Sospensione dall'esercizio della professione

1. Sono sospesi dall'esercizio della professione forense durante il periodo della carica:

a) l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati;

b) l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato;

c) l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano;



d) l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura;

e) l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione prevista dai commi 1 e 2 è fatta annotazione nell'albo.

Art. 31.

Esercizio della professione, revisione degli albi, degli elenchi e dei registri e obbligo di iscrizione alla previdenza forense

1. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, garantendo la qualità delle prestazioni professionali, al fine di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti.

2. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 32.

Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al Consiglio nazionale forense da chi è iscritto in un albo circondariale da almeno cinque anni e ha superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, ha successivamente lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio nazionale forense. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal Consiglio nazionale forense e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati ai quali sono state conferite le funzioni di legittimità.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la normativa applicabile fino alla medesima data o che li maturano nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Art. 33.

Avvocati degli enti pubblici

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in enti di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali viene assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *a)*, tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico. L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4, commi 3 e 4, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, va assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

3. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituiscono elemento del trattamento economico e sono computati nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

4. Per l'iscrizione nell'albo gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. La responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'albo che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

5. Gli avvocati iscritti nell'albo sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine che vigila sull'albo in cui questi sono iscritti.

Art. 34.

Consulenti legali in diritto estero

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito il registro dei consulenti legali in diritto estero.

2. Sono iscritti nel registro, a domanda, coloro che sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato non appartenente all'Unione europea con il quale è in vigore con l'Italia un trattato o un'intesa che, a condizione di reciprocità, consente la prestazione di servizi di consulenza legale sul diritto dello Stato di origine.

Ai fini del presente articolo, per Stato di origine si intende lo Stato presso il quale il consulente ha conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, per effetto dell'iscrizione nel registro il consulente legale in diritto estero può prestare esclusivamente, in forma singola o associata, attività di consulenza sul diritto dello Stato di origine e sul diritto internazionale, anche se connessa all'attività giurisdizionale.

4. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 3, il consulente legale in diritto estero osserva il codice deontologico forense ed è soggetto a responsabilità disciplinare. La funzione disciplinare è esercitata dal consiglio distrettuale di disciplina competente secondo i criteri dettati dall'articolo 72, comma 1. I consulenti legali in diritto estero sono tenuti all'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale forense, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali in materia di iscrizione sociale.

5. La perdita dell'abilitazione conseguita nello Stato di origine o la violazione dei limiti di cui all'articolo 4, costituiscono causa di cancellazione dal registro.

6. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 26, comma 4.

TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I
L'ORDINE FORENSE

Art. 35.
L'ordine forense

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense.

3. Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici aventi carattere associativo. Garantiscono il rispetto dei principi previsti dal presente decreto e delle regole deontologiche dell'attività forense e perseguono finalità di tutela degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati con i contributi degli iscritti e con i proventi di attività istituzionali. Determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Capo II
ORDINE CIRCONDARIALE

Art. 36.
L'ordine circondariale forense

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dagli articoli 40 e seguenti.

3. Presso ogni ordine è costituito il revisore unico dei conti, o il collegio dei revisori dei conti.

4. Presso ogni ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.

Art. 37.
Organi dell'ordine circondariale

1. Sono organi dell'ordine circondariale:
   a) l'assemblea degli iscritti;
   b) il consiglio;
   c) il presidente;
   d) il vicepresidente;
   e) il segretario;
   f) il tesoriere;
   g) l'organo di revisione dei conti.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 38.
L'assemblea

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo con esclusione dei sospesi di cui agli articoli 30, commi 1 e 3, e 52, comma 6. Essa approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, esprime il parere sugli argomenti che le vengono sottoposti dal consiglio ed esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

Art. 39.

Il consiglio dell'ordine

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

3. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. In caso di mancanza di non eletti sono indette elezioni suppletive.

4. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

5. Il consiglio elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere due vicepresidenti, uno dei quali viene eletto come vicepresidente vicario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

6. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Se non vi provvede, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Gli incarichi giudiziari conferiti ai componenti del consiglio da parte dei magistrati del circondario nell'arco di tempo in cui durano in carica, sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e sul sito del consiglio dell'ordine di appartenenza.

7. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 40.

Modalità di svolgimento delle elezioni dei consigli dell'ordine e determinazione dei seggi

1. Il presidente, quando procede con la convocazione per l'elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio da eleggere;

b) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi entro il successivo 31 gennaio per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata, nonché le modalità di svolgimento.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 41.

Convocazione elettorale

1. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature.

2. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere nonché l'invito a presentare la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti, eccetto quelli sospesi dall'esercizio della professione di cui agli articoli 30, commi 1 e 3, e 52, comma 6, mediante messaggio di posta elettronica certificata. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

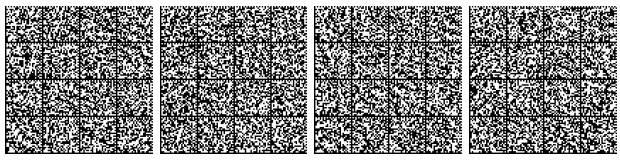
4. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'ordine.

Art. 42.

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.



Art. 43.

Candidature

1. Possono essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *h)*.

2. Le candidature individuali sono presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Il consiglio dell'ordine, dopo aver numerato le candidature individuali in ordine alfabetico, comunica l'elenco così formato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ordine e affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 44.

Esercizio del voto e tutela delle minoranze

1. Ogni elettore può esprimere un numero di voti fino ai tre quarti di quello complessivo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto.

Art. 45.

Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto da un presidente, un segretario e tre scrutatori, oltre a tre componenti supplenti. Fermo quanto previsto nel primo periodo, il consiglio dell'ordine, tenuto conto del numero degli iscritti nell'albo, può deliberare di costituire il seggio elettorale, in numero dispari, fino ad un massimo della metà del numero dei consiglieri da eleggere arrotondato per eccesso. Non possono far parte del seggio elettorale i candidati per l'elezione del consiglio dell'ordine.

2. Il presidente e il segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio elettorale e assumono rispettivamente la funzione di presidente e segretario.

3. Al fine di costituire il seggio elettorale:

a) nell'avviso di convocazione è riportata la richiesta di disponibilità a far parte del seggio elettorale;

b) gli interessati comunicano la loro disponibilità a mezzo posta elettronica certificata, nei dieci giorni successivi;

c) il consiglio dell'ordine provvede all'individuazione dei componenti mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità alla scadenza del termine di cui alla lettera *b)*;

d) fatto salvo quanto disposto al comma 2, il componente con maggiore anzianità di iscrizione è nominato presidente del seggio e il componente con minore anzianità è nominato segretario;

e) se non vi è un numero sufficiente di iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità, il consiglio dell'ordine individua i componenti del seggio tra gli iscritti all'albo che non sono candidati mediante estrazione a sorte.

Art. 46.

Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale contiene un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili ai sensi dell'articolo 44 ed è preventivamente vidimata dal presidente o dal segretario.

3. Le schede elettorali sono consegnate al presidente e al segretario del seggio che le custodiscono. Questi ultimi, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 44 se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto. L'elettore non può esprimere, per avvocati di un solo genere, un numero di voti superiore alla metà del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 44, arrotondato per difetto, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 47.

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali presso cui è costituito il consiglio e negli altri luoghi indicati dal consiglio.

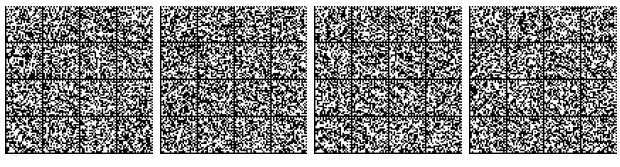
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere esposto e depositato, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.

6. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 45, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.



7. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

8. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a tre e comunque nel rispetto dell'articolo 45, comma 1;

d) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni.

9. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

11. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

12. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.

13. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

14. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

15. Le operazioni di voto e di scrutinio possono essere effettuate anche con modalità elettroniche, secondo quanto previsto con regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi in materia elettorale previsti dal presente decreto. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, le modalità elettroniche delle operazioni di voto e di scrutinio possono essere individuate dai consigli dell'ordine, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale forense al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale delle operazioni di voto.

Art. 48.

Scrutinio dei voti

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato è indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;

b) in caso di candidati con lo stesso nome e cognome la sola preferenza è nulla e non conteggiata nel caso in cui non sia possibile individuare il candidato votato;

c) quando un candidato è indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

d) quando un candidato con doppio cognome è indicato con uno solo dei due cognomi, se il nome è esatto, il voto è attribuito come valido al medesimo candidato e, se manca il nome, si applica il criterio di cui alla lettera *a)*.

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 46;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 44, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 46, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite della metà indicato nella tabella A allegata al presente decreto limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 49.

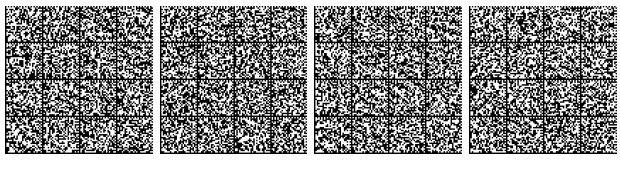
Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente e dal segretario del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, il seggio elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.



5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, previo espletamento della procedura di verifica del rispetto delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo, sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 50.

Reclami contro i risultati delle elezioni

1. Contro i risultati delle elezioni, nonché contro tutti i vizi relativi al procedimento elettorale e alle relative decisioni, alle candidature, allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti, ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale forense, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione. Il reclamo, a pena di inammissibilità, è depositato presso il Consiglio nazionale forense tramite posta elettronica certificata e contestualmente notificato al consiglio dell'ordine e ai consiglieri eletti. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 51.

Durata del mandato ed eleggibilità

1. Il consiglio resta in carica tre anni.

2. I consiglieri non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. In deroga a quanto disposto dal primo periodo, è consentito lo svolgimento del quarto mandato solo se la durata di uno dei tre mandati precedenti è stata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno. La ricandidatura è possibile trascorsi sei anni dall'espletamento dell'ultimo mandato.

Art. 52.

Compiti e prerogative del consiglio

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e del registro dei praticanti;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal Consiglio nazionale forense e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense e, a tal fine, secondo le modalità previste con regolamento del Consiglio nazionale forense, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annota l'abilitazione al patrocinio abilitativo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di iniziative formative ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti secondo quanto disposto dal capo III del titolo I;

e) promuove, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera *a)*, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 58, comma 1, lettera *s)*;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e trasmette al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza ed elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 71;

g) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

h) svolge i compiti indicati nell'articolo 24, per controllare l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 20;

i) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) può costituire camere arbitrali in conformità a regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite, nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;

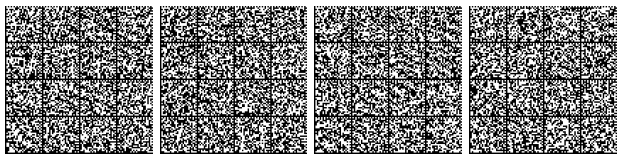
n) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle e degli accordi sui compensi si redige verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;

o) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli, che approvano il proprio statuto e lo comunicano al Consiglio nazionale forense e possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale;

p) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

q) sentito il comitato pari opportunità, garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

r) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;



s) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi e nei registri per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3, è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui al comma 3, lettera *a)* e di quelli dovuti al Consiglio nazionale forense, anche ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata se si provvede al pagamento. Nel caso di morosità protratta per tre anni il consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, lettera *d)*.

Art. 53.

Sportello per il cittadino

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il Consiglio nazionale forense determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 52, comma 3.

Art. 54.

L'organo di revisione

1. L'organo di revisione dei conti, in persona di un revisore unico, è nominato dal presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'ordine tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

2. L'organo di revisione dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di tre volte consecutive.

3. L'organo di revisione verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

4. Nei consigli con almeno ventuno componenti, l'organo di revisione è composto da un collegio di tre membri nominati dal presidente del tribunale ai sensi del comma 1.

Art. 55.

Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera *b)*. Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 56.

Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio è sciolto:

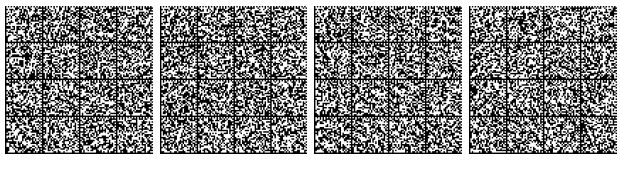
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, previa diffida. Il decreto individua altresì i criteri per la nomina del commissario straordinario che, in ogni caso, è scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal Consiglio nazionale forense, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, procede con la convocazione per le elezioni del nuovo consiglio in sostituzione. Il nuovo consiglio resta in carica fino alla naturale scadenza del precedente. In deroga a quanto previsto dal primo e secondo periodo, il commissario straordinario esercita le funzioni del consiglio fino alla naturale scadenza del consiglio sciolto quando tale scadenza è inferiore ai sei mesi rispetto alla sua data di nomina.



4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo III

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 57.

Durata e composizione

1. Il Consiglio nazionale forense, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica tre anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte ma è consentito, per una sola volta, lo svolgimento del quarto mandato quando la durata di uno dei tre mandati precedenti è stata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 32. Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila eleggono un componente. Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello che hanno un numero complessivo di iscritti da diecimila a ventimila eleggono un secondo consigliere, di genere diverso dal primo e iscritto ad un ordine circondariale diverso dal primo. Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello che hanno complessivamente più di ventimila iscritti eleggono un terzo consigliere iscritto ad un ordine circondariale diverso dai primi due. In ogni caso, il numero complessivo dei consiglieri di ciascun distretto non può essere superiore a tre. In tutti i consigli dell'ordine dei distretti, il voto è espresso per un solo candidato e risulta primo eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, secondo eletto, nel rispetto della differenza di genere e del diverso ordine di appartenenza, chi ne ha avuto, a seguire rispetto al primo, il numero maggiore e terzo eletto, nel rispetto del diverso ordine di appartenenza, chi ha avuto, a seguire rispetto al secondo, il numero maggiore di voti. A parità di voti risulta eletto, nel rispetto della quota di genere il candidato più anziano per iscrizione all'albo di cui all'articolo 32. In caso di pari anzianità nell'albo, risulta eletto il più anziano per età. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta:

a) un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti;

b) un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti;

c) un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti;

d) un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti;

e) un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il Consiglio nazionale forense elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina, inoltre, i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 58.

Compiti e prerogative

1. Il Consiglio nazionale forense:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale, e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio nazionale forense e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del medesimo Consiglio nazionale forense;

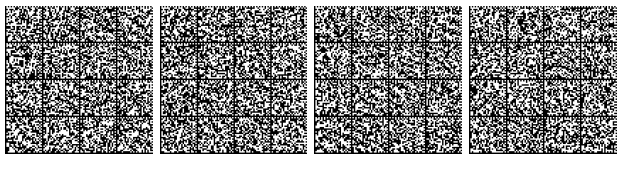
e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 26, comma 6;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 11;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 63 per i rapporti con le università e dagli articoli 66, 67 e 68 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;



l) propone il regolamento di cui all'articolo 25, sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui alla lettera *s)* e le associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera *t)*;

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 56;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuità;

t) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale e del numero degli iscritti, dell'ordinamento democratico, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo nonché della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali;

u) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

v) può costituire o aderire a Fondazioni ed Associazioni in materie di interesse per l'Avvocatura o per la giurisdizione;

z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il Consiglio nazionale forense è autorizzato a:

a) determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense.

Art. 59.

Competenza giurisdizionale

1. Il Consiglio nazionale forense:

a) pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri, e rilascio di certificato di compiuta pratica;

b) pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità;

c) risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali;

d) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.

2. La funzione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934. Si applica il procedimento di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile. La notificazione è eseguita nei confronti delle parti e del pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

3. Le udienze del Consiglio nazionale forense sono pubbliche, ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato che svolge le funzioni presso la Procura generale presso la Corte di cassazione.

4. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del Consiglio nazionale forense, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

5. Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, alle parti e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

6. Le parti e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

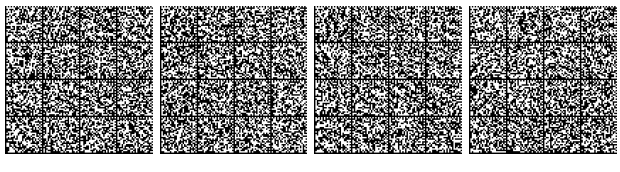
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

9. Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono altresì impugnabili per revocazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Art. 60.

Funzionamento

1. Il Consiglio nazionale forense pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 59 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.



2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del Consiglio nazionale forense resi ai sensi dell'articolo 59, comma 1, hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Il Consiglio nazionale forense può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Art. 61.

Eleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili al Consiglio nazionale forense gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Art. 62.

Congresso nazionale forense

1. Il Consiglio nazionale forense convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise politica dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'Organismo congressuale forense con mandato e durata triennale, deputato a dare attuazione ai suoi deliberati.

4. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Art. 63.

Coordinamento con gli studi universitari in giurisprudenza

1. Al fine di attuare il coordinamento tra l'accesso alla professione di avvocato e gli studi universitari in giurisprudenza, il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e di scienze giuridiche promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra i dipartimenti di giurisprudenza e scienze giuridiche e gli ordini forensi.

2. I consigli dell'ordine degli avvocati possono in ogni caso stipulare convenzioni con le università per la disciplina dei rapporti reciproci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 64.

Tirocinio per l'accesso alla professione forense

1. Il tirocinio assicura la preparazione pratica all'esercizio della professione forense, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente decreto, nonché la formazione teorica attraverso la frequenza con profitto di un corso di formazione.

2. Il tirocinio è finalizzato:

a) a promuovere l'acquisizione di competenze nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'accesso alla professione;

b) a favorire nel praticante la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense attraverso la formazione teorica e la preparazione pratica allo svolgimento della professione, anche con riferimento ai rapporti con il consiglio dell'ordine, con il Consiglio nazionale forense e con le altre istituzioni forensi, nonché ai profili etici e deontologici dell'esercizio dell'attività professionale;

c) all'acquisizione di competenze teoriche e pratiche in relazione alla gestione dello studio legale e dell'attività professionale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi sia con riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali.

3. I consigli dell'ordine vigilano sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio mediante controlli semestrali, che possono includere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato presso cui svolge il tirocinio.

4. Presso ciascun consiglio dell'ordine è tenuto un registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro è condizione per lo svolgimento del tirocinio. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applica l'articolo 28, commi 4 e 10, in quanto compatibile.

Art. 65.

Contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi presso un avvocato con anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni e comporta la frequenza assidua dello studio legale nonché l'affiancamento effettivo dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale per l'intera sua durata.

2. Il tirocinio può essere altresì svolto, per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere altresì svolto in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

3. Il tirocinio può essere svolto, per non più di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio. In caso di anticipazione del tirocinio ai sensi del primo periodo, l'iscrizione al corso di formazione di cui all'articolo 66 può essere differita.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. La sussistenza delle ragioni ostative al contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato è valutata dal consiglio dell'ordine sulla base del contratto di lavoro.

5. Il tirocinio può essere interrotto facendone motivata richiesta al consiglio dell'ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che è deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente decreto.

6. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per l'esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio. L'obbligo di rimborso delle spese al praticante riguarda esclusivamente gli studi professionali privati. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato possono riconoscere al praticante avvocato un rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta solo ove espressamente previsto dai rispettivi ordinamenti, previa autorizzazione della spesa, e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante avvocato in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile, di fronte al tribunale e al giudice di pace e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

8. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere di essere abilitato al patrocinio mediante iscrizione in apposita sezione del registro al fine di esercitare la professione:

a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;

b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva.

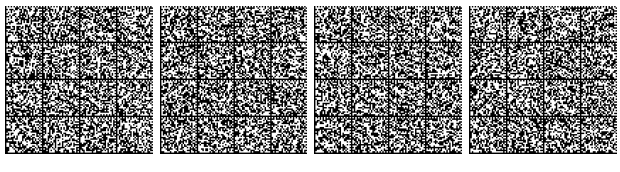
9. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni e non può protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti, pari a sei anni dalla data di iscrizione, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

10. Il praticante abilitato al patrocinio è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, ed è tenuto a comunicarne gli estremi al cliente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9.

11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso un altro consiglio dell'ordine. Il trasferimento è autorizzato dal consiglio dell'ordine di provenienza, che rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto e che deve essere allegato alla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal consiglio dell'ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio. Gli effetti della cancellazione dal registro di provenienza si producono solo al momento dell'iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal consiglio dell'ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio.

12. Al termine del tirocinio, se lo stesso è stato svolto effettivamente e con profitto anche con riferimento alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 66 e 68 e al superamento della relativa verifica finale di apprendimento, il consiglio dell'ordine rilascia al praticante un certificato di compiuto tirocinio. Il certificato non può essere rilasciato decorsi sei anni dalla data dell'iscrizione nel registro.

13. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.



14. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, adottato sentito il Consiglio nazionale forense, disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e i criteri minimi per la valutazione del suo effettivo svolgimento, in termini di affari trattati e udienze, anche svolte in forma cartolare ovvero mediante partecipazione a procedimenti di soluzione delle liti alternativi alla giurisdizione, in numero non inferiore a venti per semestre e ad esclusione di quelle di mero rinvio;

b) le modalità di verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del consiglio dell'ordine, ivi comprese le modalità di elaborazione delle relazioni semestrali da parte del praticante e dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio e i criteri per la loro valutazione, che possono anche consistere, ove necessario, nello svolgimento di colloqui individuali;

c) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

d) le modalità di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

e) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

Art. 66.

Formazione del praticante

1. Il tirocinio per l'accesso alla professione consiste, oltre che nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 65, nella frequenza con profitto, per un periodo di dodici mesi, di un corso di formazione di indirizzo professionale.

2. La frequenza con profitto del corso di formazione risulta dal superamento di una prova finale.

3. La frequenza del corso di formazione è obbligatoria.

Art. 67.

Scuole forensi

1. I corsi di formazione di indirizzo professionale per i praticanti sono organizzati dalle scuole forensi, istituite dai consigli dell'ordine degli avvocati anche in collaborazione con i soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 68, comma 1, nonché con le università e con le scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate.

Art. 68.

Contenuto della formazione

1. Il Ministro della giustizia disciplina con proprio decreto, su proposta del Consiglio nazionale forense:

a) le modalità di istituzione delle scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine, individuando i criteri organizzativi e dimensionali minimi delle stesse, nonché i criteri di sostenibilità economica dei corsi, escludendone il fine di lucro, ivi compresa la previsione della gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense e disciplinando le modalità di istituzione delle scuole in collaborazione tra più consigli dell'ordine;

b) i criteri di accreditamento, con cadenza annuale, degli altri soggetti che intendono organizzare corsi di formazione per i praticanti, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale, in relazione all'accessibilità della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilità economica per il praticante, secondo quanto previsto dalla lettera *a)*;

c) i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera *b)*, assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'albo, tra ricercatori e professori di ruolo nelle università, in materie giuridiche, nonché tra altri esperti in materie utili per la formazione e che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualità dell'attività professionale, delle pubblicazioni e della precedente attività di formazione svolta, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari;

d) l'organizzazione dei corsi di formazione, la loro durata minima, gli orari e le modalità di svolgimento delle lezioni assicurando la loro sostenibilità sul piano logistico-organizzativo e la loro compatibilità con lo svolgimento del tirocinio presso lo studio legale;

e) la possibilità di svolgere la formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario e con esclusivo riferimento alle lezioni frontali a carattere teorico, assicurando adeguate forme di controllo dell'effettività della frequenza;

f) l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:

1. redazione di atti giudiziari;

2. tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali;

3. teoria e pratica del linguaggio giuridico;

4. diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto ecclesiastico, diritto tributario;

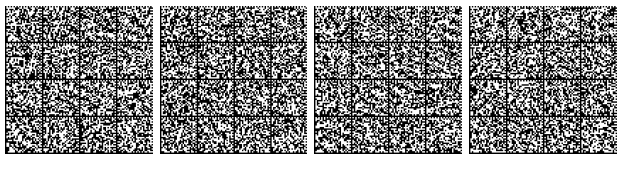
5. diritto processuale civile, procedura penale, diritto del processo amministrativo e disciplina del processo dinanzi alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico;

6. ordinamento, deontologia e previdenza forense;

7. mediazione, negoziazione assistita e arbitrato; giustizia riparativa e mediazione penale;

8. utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale e conoscenza della lingua inglese;

9. organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal codice deontologico;



g) le modalità di svolgimento della prova finale dell'apprendimento, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le modalità di controllo sull'apprendimento consistono nello svolgimento di almeno una verifica intermedia e di una prova finale, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa. Le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della prova finale secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1.

3. Le verifiche intermedie e la prova finale sono valutate da una commissione composta da soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione nonché da un magistrato, in servizio o a riposo. Nelle scuole forensi istituite dal consiglio dell'ordine, la commissione è nominata dai competenti organi della scuola. Per i corsi erogati dai soggetti accreditati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, la commissione è nominata, per ciascun corso, dal consiglio dell'ordine distrettuale assicurando la presenza di un componente designato dal soggetto erogatore. Gli eventuali compensi o rimborsi spese riconosciuti ai componenti della commissione sono posti a carico della scuola forense o dei soggetti accreditati per la formazione e non determinano in nessun caso oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il superamento della prova finale del corso è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

Art. 69.

Esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato

1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e mediante modalità di videoscrittura, e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Le modalità di utilizzo dei sistemi informatici per la redazione degli elaborati sono stabilite con il decreto di cui al comma 12. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti elettronici o di telecomunicazione diversi da quelli messi a disposizione per la redazione degli elaborati, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del terzo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di:

a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:

a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato e diversa da quella individuata ai sensi del comma 2, lettera *a)*, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, ecclesiastico, internazionale privato e processuale, dell'Unione europea o tributario, a scelta del candidato;

c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.

4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;

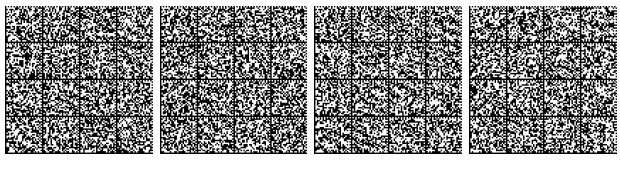
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera *b)*. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera *a)* e lettera *c)* e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera *b)*.

6. La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;

b) uno effettivo e un supplente sono magistrati, scelti prioritariamente tra quelli in pensione;



c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.

7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere *b)* e *c)*. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed è presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.

9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Consiglio nazionale forense, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame sono disciplinati:

a) le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalità di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali nonché le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;

b) le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento e con disabilità certificata.

13. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 68, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

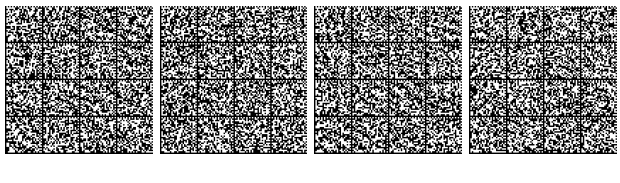
14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

15. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990. Le modalità di versamento del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con il decreto di cui al terzo periodo, secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 70.

Disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68. Sino al 31 dicembre 2029 restano validi, ai fini del tirocinio, i periodi di formazione teorico-pratica svolti ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.



2. Ai tirocini iniziati prima della data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le scuole forensi già costituite adeguano i loro ordinamenti a quanto previsto dal presente decreto e i soggetti che hanno organizzato o intendono organizzare corsi di formazione obbligatori per i praticanti, diversi dalle università e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate, presentano istanza di accreditamento al Consiglio nazionale forense.

4. Nelle more degli adempimenti previsti dal comma 3, è comunque consentita l'erogazione dei corsi di formazione anche ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

5. L'articolo 69 si applica a decorrere dalla sessione dell'esame di Stato per l'accesso alla professione prevista per l'anno 2027.

TITOLO V
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 71.

Consigli distrettuali di disciplina

1. Il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina ha sede nel capoluogo distrettuale, ed è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria ed entra in carica il 1° gennaio successivo.

3. Ciascun consiglio dell'ordine elegge due consiglieri per i consigli dell'ordine composti da cinque membri, tre consiglieri per i consigli dell'ordine composti da sette membri, quattro consiglieri per i consigli dell'ordine composti da nove membri, cinque consiglieri per i consigli dell'ordine composti da undici membri, sei consiglieri di disciplina per i consigli dell'ordine composti da quindici membri, sette consiglieri per i consigli dell'ordine composti da ventuno membri, e otto consiglieri per i consigli dell'ordine composti da venticinque membri. Almeno un terzo dei membri eletti dai singoli consigli dell'ordine deve appartenere al genere meno rappresentato.

4. Il mandato ha durata triennale. I consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte ma è consentito lo svolgimento del quarto mandato solo se la durata di uno dei tre mandati precedenti è stata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno.

5. Possono essere eletti coloro che non hanno subito una sanzione disciplinare definitiva, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

6. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

7. Il Consiglio nazionale forense disciplina con proprio regolamento l'elezione e il funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina e il procedimento.

Art. 72.

Competenza disciplinare

1. Per il procedimento disciplinare è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto di iscrizione oppure il consiglio distrettuale di disciplina del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto di rilievo disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 80, comma 4.

2. Se la notizia del fatto di rilievo disciplinare proviene o riguarda condotte dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, componenti dell'Organismo congressuale forense, consiglieri degli ordini e consiglieri del consiglio distrettuale di disciplina del distretto, la competenza spetta al consiglio distrettuale di disciplina territorialmente viciniore, come individuato con il regolamento del Consiglio nazionale forense di cui all'articolo 71, comma 7. La disposizione si applica anche nei casi in cui la segnalazione disciplinare proviene dal consigliere nazionale forense del distretto.

3. Sul conflitto di competenza insorto fra consigli distrettuali di disciplina si pronuncia il Consiglio nazionale forense a cui sono rimessi gli atti.

4. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto:

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio.

5. La cancellazione dall'albo, o registro dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia dell'illecito interrompe il procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina. In caso di reiscrizione, il consiglio dell'ordine comunica prontamente al consiglio distrettuale di disciplina la circostanza al fine della prosecuzione del procedimento interrotto. Il termine di prescrizione è sospeso nel periodo della cancellazione.

Art. 73.

Contenuto della decisione

1. Con il provvedimento che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese fino a cinque anni, radiazione.

Art. 74.

Sanzioni

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo o registro e si applica per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi sei anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre l'anno successivo alla scadenza di tale termine.

Art. 75.

Richiamo verbale

1. Il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, è motivatamente deliberato dall'adunanza plenaria del consiglio distrettuale di disciplina in caso di infrazioni lievi e scusabili dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento.

2. Il richiamo verbale è formalizzato mediante notifica all'iscritto del provvedimento a firma del presidente del consiglio distrettuale di disciplina contenente l'avviso che avverso lo stesso è ammessa opposizione nel termine di 15 giorni.

3. In caso di opposizione il presidente del consiglio distrettuale di disciplina assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore che provvederà ai sensi dell'articolo 82.

4. Il richiamo verbale non opposto non è impugnabile e della sua adozione è data comunicazione al consiglio dell'ordine dell'iscritto ai soli fini della sua annotazione nel fascicolo personale.

Art. 76.

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi previsti dagli articoli 72, comma 5, 77, comma 2, 85, comma 4, e 86, comma 5.

3. Il termine della prescrizione è interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense sul ricorso.

4. Da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione, ma in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto. A tal fine non si computa il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso.

Art. 77.

Rapporto con il processo penale

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

2. Nel caso di condotta per la quale è pendente indagine penale ovvero è esercitata l'azione penale, il procedimento disciplinare aperto per i medesimi fatti può essere motivatamente sospeso non oltre la data di deposito del provvedimento penale che definisce il primo grado di giudizio ai fini dell'acquisizione degli atti di indagine e di istruttoria dibattimentale che siano ritenuti indispensabili per l'accertamento del fatto disciplinarmente rilevante.

3. Il procedimento disciplinare è riaperto innanzi al medesimo consiglio distrettuale di disciplina:

a) su istanza di parte, nel caso di decisione disciplinare di condanna, qualora sui medesimi sia intervenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;

b) d'ufficio, nel caso di decisione disciplinare di proscioglimento, qualora nel corso del procedimento disciplinare non siano state acquisite le prove che hanno fondato la condanna penale.

4. Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina delibera la riapertura del procedimento con assegnazione a diversa sezione e diverso consigliere istruttore che procede ai sensi dell'articolo 82. Il provvedimento di riapertura sospende l'esecuzione delle sanzioni disciplinari in corso.

Art. 78.

Comunicazioni e notifiche

1. Il consiglio distrettuale di disciplina invia le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le notificazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, tramite ufficiale giudiziario.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina comunica al segnalante ai sensi del comma 1, primo periodo oppure, se richiesto dallo stesso segnalante tramite posta elettronica, all'indirizzo da lui fornito, la chiusura del procedimento con delibera di archiviazione, applicazione di richiamo verbale o decisione all'esito di dibattimento.

Art. 79.

Poteri ispettivi del Consiglio nazionale forense

1. Il Consiglio nazionale forense può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta.

2. Il Consiglio nazionale forense può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati, e inviano al Consiglio nazionale forense una relazione con osservazioni e proposte.

3. Il Consiglio nazionale forense può disporre la decadenza di uno o più componenti dei consigli distrettuali di disciplina in caso di scarsa laboriosità, se abituale. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DINANZI AI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

Art. 80.

Notizia di fatti di rilievo disciplinare

1. Le notizie di fatti suscettibili di valutazione disciplinare possono essere fatte pervenire al consiglio distrettuale di disciplina direttamente o tramite il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto il soggetto incolpato o nel cui circondario si sono svolti i fatti, ovvero sono acquisite dal consiglio distrettuale di disciplina in seguito a segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria.

2. Quando è presentato un esposto, una denuncia o vi è comunque notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede a darne comunicazione al consiglio dell'ordine di iscrizione con richiesta di invio senza ritardo del fascicolo personale e lo notifica all'iscritto, invitando quest'ultimo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni.

3. Quando la notizia di fatti di rilievo disciplinare è presentata al consiglio dell'ordine, il presidente dell'ordine la trasmette immediatamente al consiglio distrettuale di disciplina unitamente al fascicolo personale dell'iscritto affinché il consiglio distrettuale di disciplina provveda alla notifica di cui al comma 2 e alla iscrizione e alla comunicazione di cui ai commi 4 e 5.

4. Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in apposito registro delle segnalazioni disciplinari l'acquisizione delle notizie di cui al comma 1, indicando il nome dell'iscritto a cui le stesse si riferiscono.

5. L'iscrizione è comunicata al segnalante con avvertimento che potrà richiedere l'accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 78, comma 2.

Art. 81.

Determinazioni dell'adunanza plenaria

1. L'adunanza plenaria è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto.

2. All'adunanza plenaria non possono partecipare i componenti eletti nella circoscrizione del consiglio dell'ordine al quale è iscritto il professionista cui si riferisce la delibera da assumere.

3. Acquisita la notizia e gli atti di cui all'articolo 80, su proposta del presidente, l'adunanza plenaria del consiglio distrettuale di disciplina delibera a maggioranza l'archiviazione senza formalità nel caso di prescrizione dell'azione disciplinare o manifesta infondatezza, ovvero delibera l'applicazione del richiamo verbale ai sensi dell'articolo 75.

4. Le delibere di archiviazione di cui al comma 3 sono notificate al segnalato e al suo difensore, all'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine di iscrizione, con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'articolo 87.

5. La delibera di applicazione del richiamo verbale contenente l'avviso di cui all'articolo 75, comma 2, è notificata all'iscritto.

6. Qualora l'adunanza plenaria non provveda ai sensi del comma 3, il presidente nella medesima seduta assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

Art. 82.

Fase istruttoria preliminare

1. Il consigliere istruttore nominato è responsabile della fase istruttoria preliminare.

2. Il consigliere, entro il termine massimo di sei mesi dalla nomina:

a) comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase;

b) provvede ad effettuare o acquisire ogni accertamento di natura istruttoria ritenuto necessario;

c) comunica al segnalato e al suo difensore il deposito degli atti istruttori avvertendolo che, nel termine dei successivi venti giorni, può estrarre copia di documenti, chiedere di essere ascoltato, anche con l'assistenza di difensore, depositare memorie e documenti;

d) se non ritiene di proporre alla sezione motivata richiesta di archiviazione per prescrizione o infondatezza della notizia di illecito cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione, contestualmente trasmettendo il fascicolo alla sezione.

Art. 83.

Archiviazione

1. La sezione può motivatamente accogliere la proposta di archiviazione.

2. La delibera di archiviazione deve essere comunicata al segnalato, al suo difensore nonché notificata all'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine di iscrizione con avvertimento che potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'articolo 87.

3. Nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione la sezione rimette gli atti al consigliere istruttore affinché formuli senza ritardo il capo di incolpazione e proceda alla citazione a giudizio dell'incolpato avanti a diversa sezione nominata all'uopo dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina.

Art. 84.

Citazione a giudizio

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine in cui è iscritto e alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine dell'iscritto almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione e deve contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

b) il capo di incolpazione con la precisa descrizione del fatto, dell'indicazione del tempo e del luogo dell'addebito e delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti la sezione del consiglio distrettuale di disciplina designata per il dibattimento ed il giudizio, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento si procederà in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato ha diritto di accedere presso la segreteria del consiglio distrettuale di disciplina per prenderne visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo;

e) l'avviso che l'incolpato in qualunque momento ha facoltà di depositare memorie, produrre documenti, rendere dichiarazioni per esporre le proprie difese, e può chiedere o acconsentire di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina con l'assistenza del difensore eventualmente nominato;

f) l'elenco dei testimoni che il consigliere istruttore chiede alla sezione giudicante di voler escutere con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

g) l'avviso che l'incolpato ha diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni e che, entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha facoltà di indicare propri testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

h) l'avviso al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica che hanno facoltà di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni;

i) la data e la sottoscrizione del consigliere istruttore.

Art. 85.

Dibattimento

1. Nel dibattimento la sezione del consiglio distrettuale di disciplina provvede preliminarmente all'ammissione e all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti e procede d'ufficio all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore elemento probatorio necessario o utile per l'accertamento dei fatti. In ogni caso procede all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o che vi abbia acconsentito.

2. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione.

3. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso della fase istruttoria preliminare, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione soltanto ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento.

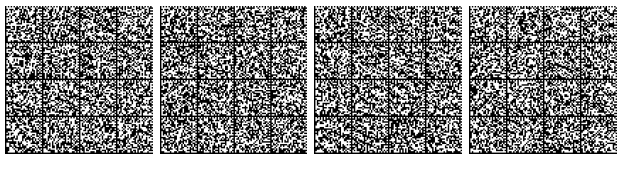
4. In caso di documentato legittimo assoluto impedimento a comparire dell'incolpato o del suo difensore la sezione rinvia la trattazione del procedimento con dichiarazione di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni.

5. Nel caso in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione, ovvero un fatto nuovo, il collegio delibera, con atto non impugnabile, la trasmissione degli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina affinché provveda agli adempimenti di cui all'articolo 81, comma 6.

6. In ogni momento del dibattimento la sezione può definire il procedimento con dichiarazione di non luogo a procedere per prescrizione.

7. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola per la discussione al pubblico ministero, al presidente del consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, all'incolpato e al suo difensore, che hanno in ogni caso la parola per ultimi.

8. Conclusa la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio con decisione a maggioranza. Ferma l'applicazione del comma 5, la sezione può riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione e applicare le corrispondenti sanzioni, anche se più gravi. Quando la riqualificazione comporta l'applicazione di una sanzione più grave, il presidente ne dà avviso all'in-



colpato e al difensore e, a richiesta, assegna un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie, rinviando la deliberazione a una successiva seduta. Conclusa la deliberazione, la sezione dà immediata lettura del dispositivo alle parti con indicazione del termine per il deposito della motivazione.

9. La decisione è depositata entro il termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo ed è notificata all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto e alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine di iscrizione. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio.

10. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 86.

Casi di astensione e ricusazione

1. I componenti delle sezioni del consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale in quanto applicabili nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale o di collaborazione o che eserciti nei medesimi locali. Gli stessi devono astenersi quando ricorra un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all'uopo designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina ovvero al consiglio distrettuale viciniore individuato con regolamento dal Consiglio nazionale forense.

3. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti del consiglio distrettuale di disciplina possono richiedere al presidente l'autorizzazione ad astenersi. Il presidente, in caso di accoglimento dell'istanza di astensione, procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con un supplente.

4. L'istanza di ricusazione, sottoscritta dalla parte o dal difensore, contiene a pena di inammissibilità l'indicazione dei motivi sui cui si fonda e deve essere proposta prima dell'inizio del dibattimento.

5. La proposizione dell'istanza sospende il procedimento, anche ai fini della prescrizione.

6. La decisione sulla ricusazione è pronunciata udito il componente ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

7. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina. Qualora non sia possibile la sostituzione, il presidente rimette il procedimento al consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il consiglio dell'ordine distrettuale viciniore individuato con regolamento del Consiglio nazionale forense.

8. I provvedimenti di inammissibilità o di rigetto delle istanze di ricusazione pronunciate dal consiglio distrettuale di disciplina sono impugnabili davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. L'impugnazione non ha effetto sospensivo del procedimento pendente innanzi al consiglio distrettuale di disciplina ma il Consiglio nazionale forense può sospenderne il corso in caso di non manifesta infondatezza o inammissibilità.

Capo III

IMPUGNAZIONE, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

Art. 87.

Impugnazione delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina che definiscono il procedimento e avverso quelle di archiviazione, l'incolpato, il consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto e il procuratore della Repubblica possono proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Nel medesimo termine il ricorso è notificato a cura del ricorrente alle altre parti. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla notifica di cui al secondo periodo.

2. Il ricorso è depositato presso il consiglio distrettuale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione:

a) degli estremi del provvedimento impugnato e della data di notifica dello stesso;

b) dei capi o delle parti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione e delle relative richieste di riforma;

c) dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che ne sono alla base.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

4. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si osservano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense.

Art. 88.

Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina qualora nei confronti dell'iscritto vi sia:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di impugnazione;

b) applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;

c) applicazione di misura di sicurezza;

d) nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato. I suoi effetti non sono sospesi dall'impugnazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense.

3. La sospensione cautelare, previa audizione anche in forma telematica dell'iscritto, è deliberata dalla sezione già designata qualora per i medesimi fatti sia pendente il procedimento disciplinare ovvero dalla sezione designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina che contestualmente procede alla nomina del consigliere istruttore.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

8. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento di sospensione cautelare al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché provveda alle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 6.

Art. 89.

Esecutività della decisione disciplinare

1. Le decisioni disciplinari di condanna sono esecutive:

a) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense;

b) dalla notifica alle parti della sentenza del Consiglio nazionale forense;

c) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che definisce l'impugnazione;

d) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in riassunzione al Consiglio nazionale forense a seguito di cassazione con rinvio da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione;

e) dalla notifica alle parti della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito di interruzione.

2. L'esecuzione della sanzione è sospesa in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Consiglio nazionale forense da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione.

3. Gli effetti della sospensione e della radiazione decorrono dal giorno successivo al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato.

Art. 90.

Esecuzione delle sanzioni

1. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione sia all'ordine di appartenenza, sia a quello che abbia ricevuto la segnalazione disciplinare.

2. In caso di più sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione si sconta prima quella divenuta esecutiva per prima e poi le successive.

3. La sanzione divenuta definitiva e il richiamo verbale vengono annotati nel fascicolo personale dell'iscritto e sono trasmessi all'archivio centrale telematico di cui all'articolo 27.

4. Nel caso di radiazione, il Consiglio provvede a cancellare il nome dell'avvocato dall'albo e a iscriverlo nel relativo elenco.

5. Nel caso di sospensione, il presidente del consiglio dell'ordine comunica all'iscritto il termine finale dell'esecuzione della sanzione, detraendo:

a) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto;

b) il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare;

c) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.

6. Nel caso di sospensione e radiazione esecutive ovvero di sospensione cautelare è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto. Copia della comunicazione è pubblicata in apposita sezione dell'albo telematico con indicazione del termine finale.

7. Qualora la sanzione definitiva sia resa nei confronti di iscritto cancellatosi prima dell'esecuzione, le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 6 e l'esecuzione della sanzione avvengono alla data di reiscrizione.

Art. 91.

Riabilitazione

1. L'iscritto può chiedere, per una sola volta, la riabilitazione al consiglio dell'ordine ove era iscritto al momento in cui la sanzione diversa dalla radiazione è divenuta definitiva ove successivamente non abbia commesso ulteriori illeciti, non abbia procedimenti disciplinari pendenti, e, qualora penalmente condannato per gli stessi fatti, abbia ottenuto la riabilitazione penale. L'istanza è proponibile decorso:

a) un anno per il caso dell'avvertimento;

b) due anni per il caso della censura;

c) quattro anni per il caso della sospensione fino ad un anno;

d) sette anni per il caso della sospensione superiore all'anno.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti della sanzione irrogata, ivi compresi quelli accessori e preclusivi.

3. L'avvenuta riabilitazione viene annotata nel fascicolo personale dell'iscritto ma non dovrà essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo in caso di richiesta dall'autorità giudiziaria; in tale ipotesi l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di intervenuta riabilitazione.

4. Le previsioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle sanzioni comminate con provvedimento definitivo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92.

Disposizione finale

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 93.

Disposizioni transitorie

1. Salvo ove diversamente disposto, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo V e l'articolo 88 si applicano ai procedimenti disciplinari pervenuti ai consigli distrettuali di disciplina successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 71, comma 7, e ai procedimenti pendenti nei quali, alla medesima data, non è stato approvato il capo di incolpazione. Agli altri procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla legge n. 247 del 2012.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, si applicano agli illeciti consumati dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L'articolo 87 si applica alle decisioni dei consigli distrettuali di disciplina depositate dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. I consigli distrettuali di disciplina in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno naturale scadenza, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, al 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria eletta dopo la medesima data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Ai fini del computo del numero massimo di tre mandati, di cui agli articoli 51, 57 e 71, si tiene conto di quelli di componente del consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale forense o del consiglio distrettuale di disciplina svolti in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. È consentito lo svolgimento del quarto mandato solo se la durata di uno dei mandati precedenti è stata inferiore a due anni.

6. Fino all'adozione dei decreti di attuazione previsti dal presente decreto restano in vigore i corrispondenti decreti e regolamenti attuativi della legge n. 247 del 2012.

Art. 94.

Disposizioni finanziarie

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 69, comma 15, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 95.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

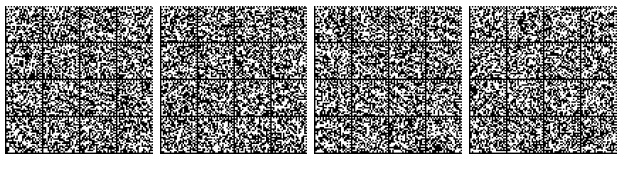


TABELLA A *(art. 46)*

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4 del numero dei consiglieri, arrotondato per difetto)	Numero massimo di preferenze esprimibili ove si voti per un solo genere (1/2 dei voti esprimibili, arrotondati per difetto)	Numero minimo di preferenze per il genere meno rappresentato da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili (1/3 dei voti esprimibili, arrotondati per difetto)
5	3	1	1
7	5	2	1
9	6	3	2
11	8	4	2
15	11	5	3
21	15	7	5
25	18	9	6

AVVERTENZA:

Il presente decreto legislativo è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 10 dicembre 2026, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

26G00237

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINA 24 novembre 2026.

Nomina di un componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;

Vista la determinazione del 28 febbraio 2024 con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, hanno nominato componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici il consigliere della Corte dei conti Antonio Di Stazio;

Viste le dimissioni dall'incarico di componente della Commissione medesima rassegnate, con lettera in data 24 settembre 2026 e a decorrere dal 25 novembre 2026, dal consigliere della Corte dei conti Antonio Di Stazio;

Vista la lettera in data 1° ottobre 2026, con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno chiesto al Presidente della Corte dei conti di designare un magistrato della Corte medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato articolo 9, comma 3;

Vista la lettera in data 8 ottobre 2026, con cui è stata comunicata la designazione effettuata dal Presidente della medesima Corte;

D'intesa tra loro:

Nominano:

il consigliere della Corte dei conti Nicola Benedizione componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Roma, 24 novembre 2026

Il Presidente
del Senato della Repubblica
LA RUSSA

Il Presidente
della Camera dei deputati
FONTANA

26A06243

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 16 novembre 2026.

Approvazione dello statuto e conferma del riconoscimento al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni di cui al decreto 3 giugno 2026, n. 264637.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997 (di seguito «Legge»);

Visto in particolare l'art. 53 della legge, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 47783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, recante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024» (di seguito «decreto»);

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto di San Daniele il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «"Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2026, n. 283618, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 143 del 23 giugno 2026, con il quale è stato disposto l'ultimo rinnovo del suddetto decreto ministeriale 26 aprile 2002;

Considerato che le condizioni previste all'art. 7, del soprarichiamato decreto, relative ai criteri per il riconoscimento ministeriale dei consorzi di tutela, sono soddisfatte, in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione nella compagine sociale dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «prodotti a base di carni» individuata all'art. 4, comma 1, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno il 66% della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento e che i soci del Consorzio rappresentano almeno il 51% dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5, comma 1, lettera *f)* del medesimo decreto;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele con nota prot. 0437/06.20 del 30 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 149794, e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Prosciutto di San Daniele», IFCQ Certificazioni Srl, con nota prot. 7605/2026 del 5 maggio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 209484;

Vista la nota del 15 luglio 2026 n. 1029/06.20, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 345252, con la quale il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, con sede legale in via Ippolito Nievo, 19 - 33038 San Daniele del Friuli (UD), ha trasmesso lo statuto del Consorzio nella versione deliberata durante l'assemblea straordinaria del 23 giugno 2026, di cui all'atto recante il numero di repertorio 12.752 e il numero di raccolta 10.579, registrato a Udine il 14 luglio 2026 al n. 14.154, Serie 1T;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio del Prosciutto di San Daniele alle prescrizioni di cui al citato decreto;

Ritenuto opportuno procedere alla conferma del riconoscimento al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni indicate nel decreto;



Decreta:

Articolo unico

1. È approvato lo statuto del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, deliberato durante l'assemblea straordinaria del 23 giugno 2026, recante il numero di repertorio 12.752 e il numero di raccolta 10.579 e registrato a Udine il 14 luglio 2026 al n. 14.154, Serie IT.

2. È confermato il riconoscimento attribuito, al Consorzio del Prosciutto di San Daniele, con sede legale in via Ippolito Nievo, 19 - 33038 - San Daniele del Friuli (UD), con il decreto ministeriale 26 aprile 2002, rinnovato, per ultimo, con il decreto ministeriale 12 giugno 2026 n. 283618, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 23 giugno 2026, ed è attribuito al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di cui alla legge ed al decreto.

3. La durata dell'incarico di cui al punto 2 è stabilita dal decreto ministeriale 12 giugno 2026, n. 283618.

4. Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, nell'esercizio dell'incarico conferito, è tenuto al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa richiamata in premessa. L'incarico può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge, nonché nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 novembre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A06123

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 2026.

Trasmissione, da parte degli enti locali, delle spese per servizi ausiliari all'istruzione offerti per le scuole - Modifica al decreto 10 agosto 2020.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* ed *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno, alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *g)*, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate nei commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti;

Visto l'articolo 15, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, tra le quali sono riconducibili, come da ultimo chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 19 giugno 2023, anche le spese per i servizi ausiliari, consistenti nella mensa scolastica, nei servizi scolatici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il *pre* e *post* scuola, e nel servizio di trasporto scolastico, detraibili anche quando tali servizi siano resi per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 20 agosto 2020, relativo alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, dei dati riguardanti le spese di istruzione scolastica, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto l'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che individua nelle scuole statali, nelle scuole paritarie private e negli enti locali i soggetti che costituiscono il sistema nazionale d'istruzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale ai fini del medesimo testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni;

Visti gli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo cui le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

Visto l'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo cui le funzioni amministrative trasferite alle regioni, ai sensi degli articoli 42, 43 e 45, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di diritto allo studio sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

Visto l'articolo 139 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante il trasferimento alle province e ai comuni di alcune funzioni concernenti l'istruzione;

Visto l'articolo 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate;

Visto l'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che individua il termine del 16 marzo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate;

Visto l'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, la detrazione del 19 per cento, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che le detrazioni per le spese di istruzione scolastica ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi;

Considerato che, con riferimento ai servizi ausiliari all'istruzione, occorre individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate da parte degli enti locali, quando detti servizi sono resi separatamente dai servizi didattici;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, alle funzioni derivanti dagli articoli da 1 a 8 del medesimo decreto l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso in data 14 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679);

Decreta:

Art. 1.

Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese scolastiche

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 20 agosto 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «entro il termine previsto» sono aggiunte le seguenti: «dall'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. A partire dai dati relativi al 2026, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto dall'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per i servizi ausiliari all'istruzione, offerti per le scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e per le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

1-*ter*. Qualora i servizi ausiliari all'istruzione siano stati affidati a soggetti terzi, i dati di cui al comma 1-*bis* sono trasmessi se nella disponibilità dell'ente locale.

1-*quater*. Per servizi ausiliari all'istruzione di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si intendono il servizio mensa scolastica, i servizi scolatici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il *pre* e *post* scuola, e il servizio di trasporto scolastico.»;

c) al comma 2:

1) dopo le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-*bis*»;

2) dopo le parole: «entro il termine previsto» sono aggiunte le seguenti: «dall'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,»;

3) dopo le parole: «i dati dei rimborsi delle spese di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-*bis*»;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le comunicazioni dei dati delle spese detraibili per i servizi ausiliari all'istruzione di cui al comma 1-*bis* e le comunicazioni dei dati dei relativi rimborsi di cui al comma 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento all'anno d'imposta 2026 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2027.»;

e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 3-*bis*, relative all'anno d'imposta 2026, non si applicano le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2026

Il Vice Ministro: LEO

26A06122

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 ottobre 2026.

Adeguamento delle tariffe emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, con il quale sono state adeguate per i trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti le tabelle per l'applicazione del citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 6 maggio 2008, con il quale sono state aggiornate le tariffe relative ai trattamenti previdenziali dei lavoratori autonomi per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentito l'INPS, l'adeguamento delle tariffe emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati;

Sentito l'INPS;

Viste le nuove tariffe elaborate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, trasmesse con nota del 15 aprile 2026;

Ritenuto che i criteri adottati dal predetto Istituto sono idonei a fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Decreta:

Art. 1.

Adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate che ne costituiscono parte integrante (allegato 1).

2. Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe previgenti.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2026

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1150

SEZIONE 1 - M - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

MASCHI

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	13,2908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	13,0908	13,4927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	12,8950	13,2903	13,6983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	12,7027	13,0920	13,4933	13,9076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	12,5125	12,8971	13,2923	13,6998	14,1205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	12,3164	12,6981	13,0886	13,4900	13,9037	14,3309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	12,1175	12,4984	12,8860	13,2826	13,6901	14,1102	14,5439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	11,9123	12,2957	12,6825	13,0761	13,4787	13,8925	14,3191	14,7595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	11,6951	12,0866	12,4759	12,8687	13,2683	13,6772	14,0974	14,5305	14,9777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	11,8651	11,8651	12,2626	12,6579	13,0568	13,4625	13,8777	14,3044	14,7442	15,1983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	12,0367	12,0367	12,0367	12,4403	12,8417	13,2467	13,6588	14,0803	14,5136	14,9602	15,4213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	12,2100	12,2100	12,2100	12,2100	12,6198	13,0274	13,4387	13,8571	14,2851	14,7250	15,1785	15,6467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	12,3850	12,3850	12,3850	12,3850	12,3850	12,8012	13,2151	13,6327	14,0575	14,4922	14,9389	15,3994	15,8749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	12,5616	12,5616	12,5616	12,5616	12,5616	12,5616	12,9843	13,4046	13,8286	14,2601	14,7015	15,1551	15,6227	16,1055	-	-	-	-	-	-	-	-
30	12,7399	12,7399	12,7399	12,7399	12,7399	12,7399	12,7399	13,1691	13,5959	14,0265	14,4646	14,9129	15,3736	15,8484	16,3387	-	-	-	-	-	-	-
31	12,9195	12,9195	12,9195	12,9195	12,9195	12,9195	12,9195	12,9195	13,3554	13,7888	14,2261	14,6710	15,1262	15,5940	16,0763	16,5741	-	-	-	-	-	-
32	13,1004	13,1004	13,1004	13,1004	13,1004	13,1004	13,1004	13,1004	13,1004	13,5430	13,9831	14,4273	14,8791	15,3413	15,8164	16,3061	16,8118	-	-	-	-	-
33	13,2822	13,2822	13,2822	13,2822	13,2822	13,2822	13,2822	13,2822	13,2822	13,2822	13,7317	14,1787	14,6297	15,0885	15,5580	16,0405	16,5378	17,0513	-	-	-	-
34	13,4653	13,4653	13,4653	13,4653	13,4653	13,4653	13,4653	13,4653	13,4653	13,4653	13,4653	13,9218	14,3757	14,8338	15,2997	15,7765	16,2665	16,7715	17,2930	-	-	-
35	13,6494	13,6494	13,6494	13,6494	13,6494	13,6494	13,6494	13,6494	13,6494	13,6494	13,6494	13,6494	14,1131	14,5741	15,0393	15,5125	15,9968	16,4944	17,0073	17,5369	-	-
36	13,8345	13,8345	13,8345	13,8345	13,8345	13,8345	13,8345	13,8345	13,8345	13,8345	13,8345	13,8345	13,8345	14,3053	14,7736	15,2461	15,7267	16,2185	16,7239	17,2449	17,7828	-
37	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,0202	14,4985	14,9741	15,4540	15,9421	16,4416	16,9550	17,4841	18,0305
38	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,2068	14,6926	15,1757	15,6631	16,1590	16,6663	17,1877	17,7252
39	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,3938	14,8873	15,3780	15,8731	16,3768	16,8922	17,4218
40	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	14,5813	15,0826	15,5811	16,0841	16,5958	17,1193
41	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	14,7694	15,2787	15,7851	16,2961	16,8159
42	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	14,9575	15,4750	15,9895	16,5087
43	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,1457	15,6715	16,1943
44	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,3330	15,8674
45	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188	15,5188
46	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028	15,7028
47	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842	15,8842
48	15,4975	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628	16,0628
49	14,9558	15,6625	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,2375
50	14,4016	15,1040	15,8228	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077
51	13,8354	14,5320	15,2466	15,9779	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729
52	13,2561	13,9473	14,6561	15,3832	16,1274	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328
53	12,6645	13,3486	14,0520	14,7734	15,5135	16,2708	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870
54	12,0614	12,7375	13,4340	14,1501	14,8846	15,6380	16,4091	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365
55	11,4477	12,1134	12,8019	13,5112	14,2405	14,9886	15,7559	16,5411	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800
56	10,8215	11,4783	12,1565	12,8579	13,5805	14,3236	15,0856	15,8673	16,6673	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182
57	10,1863	10,8298	11,4992	12,1904	12,9053	13,6417	14,3989	15,1756	15,9723	16,7876	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509
58	9,5432	10,1721	10,8282	11,5107	12,2154	12,9443	13,6951	14,4672	15,2591	16,0713	16,9026	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790
59	8,8918	9,5059	10,1474	10,8167	11,5129	12,2317	12,9752	13,7411	14,5286	15,3364	16,1649	17,0129	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028
60	8,2338	8,8316	9,4583	10,1130	10,7960	11,5064	12,2400	12,9988	13,7804	14,5841	15,4084	16,2540	17,1193	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234
61	7,5736	8,1510	8,7614	9,4013	10,0696	10,7670	11,4923	12,2413	13,0160	13,8140	14,6346	15,4762	16,3395	17,2231	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419
62	6,9103	7,4698	8,0597	8,6831	9,3368	10,0196	10,7320	11,4730	12,2381	13,0295	13,8447	14,6830	15,5427	16,4246	17,3272	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615
63	6,2511	6,7876	7,3594	7,9624	8,5996	9,2678	9,9657	10,6938	11,4512	12,2333	13,0422	13,8755	14,7323	15,6111	16,5125	17,4350	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856
64	5,6047	6,1129	6,6617	7,2466	7,8634	8,5153	9,1987	9,9126	10,6574	11,4321	12,2321	13,0595	13,9119	14,7883	15,6872	16,6093	17,5530	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207
65	4,9776	5,4556	5,9759	6,5376	7,1364	7,7678	8,4351	9,1348	9,8655	10,6280	11,4211	12,2400	13,0870	13,9596	14,8568	15,7770	16,7209	17,6869	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729
66	4,3797	4,8239	5,3137	5,8468	6,4224	7,0359	7,6829	8,3666	9,0835	9,8323	10,6136	11,4262	12,2653	13,1331	14,0272	14,9465	15,8894	16,8565	17,8464	18,6517	18,6517	18,6517
67	3,8240	4,2337	4,6894	5,1918	5,7386	6,3290	6,9583	7,6219	8,3233	9,0586	9,8267	10,6280	11,4616	12,3223	13,2125	14,1295	15,0725	16,0396	17,0317	18,0470	18,8730	18,8730
68	3,2979	3,6718	4,0926	4,5606	5,0766	5,6382	6,2445	6,8908	7,5723	8,2926	9,0478	9,8366	10,6596	11,5156	12,3995	13,3138	14,2556	15,2240	16,2173	17,2361	18,2788	18,2788
69	3,0094	3,3488	3,7332	4,1659	4,6470	5,1776	5,7550	6,3785	7,0430	7,7437	8,4843	9,2608	10,0719	10,9181	11,7983	12,7071	13,6471	14,6155	15,6113	16,6325	17,6801	17,6801
70	2,7490	3,0520	3,4014	3,7972	4,2427	4,7381	5,2843	5,8788	6,5207	7,2049	7,9264	8,6889	9,4883	10,3234	11,1946	12,1008	13,0366	14,0044	15,0014	16,0266	17,0781	17,0781

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risultano già regolarmente accreditati.

SEZIONE 1-M. - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

MASCHI

Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																					Età
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42 e +	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
18,2802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
17,9678	18,5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
17,6573	18,2120	18,7846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
17,3478	17,8944	18,4579	19,0397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
17,0369	17,5773	18,1327	18,7052	19,2963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
16,7219	17,2586	17,8078	18,3721	18,9539	19,5545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
16,3987	16,9349	17,4804	18,0385	18,6120	19,2033	19,8137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
16,0619	16,6021	17,1471	17,7015	18,2688	18,8517	19,4527	20,0732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
15,7028	16,2549	16,8040	17,3581	17,9217	18,4984	19,0910	19,7019	20,3327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
15,8842	15,8842	16,4456	17,0039	17,5672	18,1403	18,7266	19,3292	19,9503	20,5916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
16,0628	16,0628	16,0628	16,6337	17,2014	17,7742	18,3570	18,9532	19,5659	20,1976	20,8497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
16,2375	16,2375	16,2375	16,2375	16,8181	17,3955	17,9780	18,5707	19,1771	19,8003	20,4426	21,1059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,4077	16,9982	17,5855	18,1781	18,7809	19,3978	20,0316	20,6851	21,3597	-	-	-	-	-	-	-	-	50
16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	16,5729	17,1737	17,7712	18,3741	18,9874	19,6149	20,2598	20,9245	21,6109	-	-	-	-	-	-	-	51
16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	16,7328	17,3442	17,9522	18,5656	19,1897	19,8282	20,4844	21,1608	21,8592	-	-	-	-	-	-	52
16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	16,8870	17,5093	18,1280	18,7524	19,3875	20,0374	20,7052	21,3937	22,1045	-	-	-	-	-	53
17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,0365	17,6700	18,3000	18,9356	19,5822	20,2439	20,9238	21,6247	22,3484	-	-	-	-	54
17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,1800	17,8252	18,4667	19,1141	19,7726	20,4464	21,1389	21,8527	22,5897	-	-	-	55
17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,3182	17,9755	18,6291	19,2886	19,9595	20,6459	21,3514	22,0786	22,8294	-	-	56
17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	17,4509	18,1208	18,7869	19,4590	20,1428	20,8424	21,5613	22,3024	23,0676	-	57
17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	17,5790	18,2620	18,9411	19,6264	20,3235	21,0368	21,7699	22,5255	23,3057	58
17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	17,7028	18,3995	19,0922	19,7912	20,5024	21,2300	21,9777	22,7485	59
17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	17,8234	18,5343	19,2413	19,9547	20,6804	21,4229	22,1860	60
17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	17,9419	18,6678	19,3896	20,1179	20,8589	21,6170	61
18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,0615	18,8030	19,5404	20,2844	21,0413	62
18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,1856	18,9435	19,6972	20,4577	63
18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	18,3207	19,0960	19,8670	64
18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	18,4729	19,2666	65
18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	18,6517	66
18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	18,8730	67
18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	18,2788	68
17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	17,6801	69
17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	17,0781	70

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risultano già regolarmente accreditati.

SEZIONE 1-F - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

FEMMINE

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	13,4892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	13,2361	13,6931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	12,9822	13,4364	13,9002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	12,7262	13,1786	13,6397	14,1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	12,4651	12,9188	13,3781	13,8461	14,3241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	12,1938	12,6502	13,1109	13,5771	14,0522	14,5374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	11,9136	12,3744	12,8378	13,3054	13,7786	14,2610	14,7536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	11,6224	12,0895	12,5572	13,0276	13,5023	13,9828	14,4724	14,9724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	11,3182	11,7933	12,2674	12,7423	13,2198	13,7017	14,1894	14,6865	15,1941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	10,9990	11,4838	11,9661	12,4474	12,9294	13,4142	13,9034	14,3985	14,9031	15,4184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	11,1591	11,1591	11,6513	12,1408	12,6294	13,1188	13,6109	14,1075	14,6101	15,1224	15,6455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	11,3208	11,3208	11,3208	11,8205	12,3175	12,8135	13,3103	13,8098	14,3140	14,8242	15,3443	15,8753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	11,4842	11,4842	11,4842	11,4842	11,9914	12,4959	12,9995	13,5038	14,0110	14,5228	15,0407	15,5687	16,1078	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	11,6491	11,6491	11,6491	11,6491	11,6491	12,1641	12,6763	13,1875	13,6995	14,2143	14,7339	15,2598	15,7957	16,3430	-	-	-	-	-	-	-	-
30	11,8155	11,8155	11,8155	11,8155	11,8155	11,8155	12,3383	12,8583	13,3773	13,8971	14,4198	14,9472	15,4811	16,0252	16,5808	-	-	-	-	-	-	-
31	11,9833	11,9833	11,9833	11,9833	11,9833	11,9833	11,9833	12,5140	13,0420	13,5688	14,0965	14,6272	15,1627	15,7047	16,2571	16,8212	-	-	-	-	-	-
32	12,1523	12,1523	12,1523	12,1523	12,1523	12,1523	12,1523	12,1523	12,6912	13,2271	13,7620	14,2978	14,8365	15,3802	15,9305	16,4913	17,0639	-	-	-	-	-
33	12,3225	12,3225	12,3225	12,3225	12,3225	12,3225	12,3225	12,3225	12,3225	12,8696	13,4137	13,9568	14,5008	15,0477	15,5997	16,1584	16,7277	17,3092	-	-	-	-
34	12,4936	12,4936	12,4936	12,4936	12,4936	12,4936	12,4936	12,4936	12,4936	12,4936	13,0490	13,6015	14,1529	14,7051	15,2605	15,8209	16,3881	16,9661	17,5565	-	-	-
35	12,6655	12,6655	12,6655	12,6655	12,6655	12,6655	12,6655	12,6655	12,6655	12,6655	12,6655	13,2294	13,7903	14,3501	14,9108	15,4746	16,0436	16,6195	17,2064	17,8058	-	-
36	12,8379	12,8379	12,8379	12,8379	12,8379	12,8379	12,8379	12,8379	12,8379	12,8379	12,8379	12,8379	13,4104	13,9799	14,5483	15,1176	15,6901	16,2678	16,8525	17,4484	18,0570	-
37	13,0106	13,0106	13,0106	13,0106	13,0106	13,0106	13,0106	13,0106	13,0106	13,0106	13,0106	13,0106	13,0106	13,5920	14,1702	14,7473	15,3254	15,9066	16,4932	17,0869	17,6919	18,3098
38	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,1835	13,7738	14,3610	14,9470	15,5339	16,1241	16,7197	17,3225	17,9369
39	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,3567	13,9562	14,5524	15,1474	15,7434	16,3427	16,9475	17,5597
40	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	13,5299	14,1386	14,7440	15,3483	15,9536	16,5622	17,1764
41	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	13,7025	14,3207	14,9356	15,5493	16,1639	16,7820
42	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	13,8745	14,5024	15,1269	15,7502	16,3744
43	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,0460	14,6837	15,3179	15,9510
44	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,2168	14,8645	15,5088
45	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	14,3870	15,0450
46	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566	14,5566
47	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252	14,7252
48	14,2064	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923	14,8923
49	13,6453	14,3601	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571	15,0571
50	13,0738	13,7847	14,5112	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,2195
51	12,4915	13,1988	13,9214	14,6598	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797
52	11,8988	12,6017	13,3207	14,0552	14,8057	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376
53	11,2969	11,9943	12,7090	13,4400	14,1867	14,9497	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938
54	10,6858	11,3770	12,0861	12,8128	13,5560	14,3153	15,0911	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476
55	10,0663	10,7506	11,4536	12,1747	12,9137	13,6695	14,4416	15,2306	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999
56	9,4396	10,1161	10,8121	11,5271	12,2606	13,0122	13,7810	14,5664	15,3688	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513
57	8,8080	9,4744	10,1626	10,8707	11,5980	12,3442	13,1089	13,8910	14,6900	15,5064	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025
58	8,1721	8,8281	9,5062	10,2064	10,9269	11,6671	12,4264	13,2045	14,0003	14,8134	15,6441	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542
59	7,5329	8,1784	8,8461	9,5362	10,2489	10,9823	11,7356	12,5084	13,3004	14,1104	14,9379	15,7834	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079
60	6,8933	7,5264	8,1835	8,8633	9,5659	10,2915	11,0381	11,8050	12,5918	13,3980	14,2227	15,0651	15,9259	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653
61	6,2575	6,8759	7,5207	8,1898	8,8821	9,5976	10,3365	11,0968	11,8778	12,6790	13,5001	14,3399	15,1978	16,0744	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292
62	5,6340	6,2354	6,8653	7,5222	8,2038	8,9090	9,6379	10,3907	11,1653	11,9609	12,7771	13,6136	14,4691	15,3431	16,2361	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069
63	5,0288	5,6099	6,2228	6,8648	7,5342	8,2289	8,9476	9,6904	10,4575	11,2469	12,0577	12,8896	13,7420	14,6139	15,5046	16,4146	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021
64	4,4478	5,0066	5,5991	6,2239	6,8784	7,5609	8,2691	9,0019	9,7592	10,5413	11,3461	12,1727	13,0208	13,8899	14,7788	15,6868	16,6147	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194
65	3,8980	4,4315	5,0015	5,6059	6,2432	6,9108	7,6069	8,3293	9,0766	9,8491	10,6468	11,4677	12,3109	13,1759	14,0623	14,9690	15,8952	16,8416	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644
66	3,3856	3,8921	4,4366	5,0182	5,6350	6,2853	6,9666	7,6770	8,4142	9,1769	9,9652	10,7793	11,6170	12,4774	13,3602	14,2648	15,1900	16,1352	17,1010	18,0428	18,0428	18,0428
67	2,9175	3,3945	3,9116	4,4675	5,0614	5,6912	6,3553	7,0509	7,7762	8,5290	9,3077	10,1126	10,9439	11,7992	12,6778	13,5791	14,5028	15,4475	16,4127	17,3988	18,3604	18,3604
68	2,4862	2,9310	3,4184	3,9468	4,5148	5,1217	5,7651	6,4437	7,1545	7,8956	8,6648	9,4605	10,2829	11,1322	12,0062	12,9039	13,8249	14,7687	15,7340	16,7202	17,7278	17,7278
69	2,1280	2,5374	2,9921	3,4905	4,0308	4,6116	5,2321	5,8901	6,5839	7,3107	8,0685	8,8550	9,6686	10,5096	11,3781	12,2717	13,1896	14,1314	15,0964	16,0835	17,0918	17,0918
70	1,8010	2,1723	2,5911	3,0565	3,5665	4,1193	4,7136	5,3486	6,0219	6,7318	7,4755	8,2509	9,0557	9,8883	10,7488	11,6374	12,5519	13,4912	14,4548	15,4423	16,4523	16,4523

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risultano già regolarmente accreditati.

SEZIONE 1-F - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

FEMMINE

Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																				Età
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 e +	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
18,5643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
18,1835	18,8206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
17,7980	18,4315	19,0785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
17,4058	18,0371	18,6805	19,3375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
17,0022	17,6356	18,2768	18,9303	19,5976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
16,5850	17,2226	17,8660	18,5173	19,1810	19,8587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
16,1518	16,7958	17,4434	18,0970	18,7585	19,4326	20,1210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
15,6995	16,3527	17,0069	17,6648	18,3287	19,0007	19,6855	20,3848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
15,2251	15,8900	16,5536	17,2183	17,8867	18,5612	19,2438	19,9396	20,6501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
14,7252	15,4045	16,0801	16,7544	17,4297	18,1089	18,7942	19,4878	20,1948	20,9167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
14,8923	14,8923	15,5825	16,2690	16,9542	17,6404	18,3305	19,0269	19,7317	20,4501	21,1837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
15,0571	15,0571	15,0571	15,7585	16,4561	17,1524	17,8498	18,5511	19,2588	19,9750	20,7051	21,4505	-	-	-	-	-	-	-	-	49
15,2195	15,2195	15,2195	15,2195	15,9323	16,6413	17,3490	18,0577	18,7704	19,4896	20,2176	20,9595	21,7171	-	-	-	-	-	-	-	50
15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	15,3797	16,1042	16,8248	17,5441	18,2644	18,9888	19,7198	20,4597	21,2137	21,9838	-	-	-	-	-	-	51
15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	15,5376	16,2740	17,0065	17,7376	18,4699	19,2062	19,9493	20,7014	21,4678	22,2506	-	-	-	-	-	52
15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	15,6938	16,4425	17,1872	17,9305	18,6749	19,4235	20,1790	20,9436	21,7228	22,5186	-	-	-	-	53
15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	15,8476	16,6089	17,3661	18,1219	18,8788	19,6400	20,4081	21,1855	21,9778	22,7870	-	-	-	54
15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	15,9999	16,7741	17,5441	18,3127	19,0825	19,8565	20,6377	21,4283	22,2340	23,0568	-	-	55
16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,1513	16,9388	17,7221	18,5038	19,2867	20,0741	20,8686	21,6727	22,4923	23,3293	-	56
16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	16,3025	17,1037	17,9005	18,6958	19,4923	20,2933	21,1016	21,9197	22,7535	23,6050	57
16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	16,4542	17,2693	18,0802	18,8894	19,7000	20,5150	21,3375	22,1700	23,0184	58
16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	16,6079	17,4376	18,2629	19,0865	19,9115	20,7410	21,5782	22,4255	59
16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	16,7653	17,6100	18,4501	19,2887	20,1285	20,9731	21,8253	60
16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	16,9292	17,7894	18,6450	19,4990	20,3542	21,2143	61
17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,1069	17,9832	18,8548	19,7247	20,5960	62
17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	17,3021	18,1951	19,0834	19,9700	63
17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	17,5194	18,4299	19,3355	64
17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	17,7644	18,6931	65
18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	18,0428	66
18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	18,3604	67
17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	17,7278	68
17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	17,0918	69
16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	16,4523	70

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risultano già regolarmente accreditati.

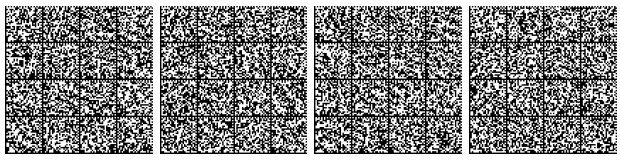
SEZIONE 2 - V M/F - **PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA, ANTICIPATA, ANZIANITA' IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA, ANTICIPATA, ANZIANITA' IN ATTO**

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
40	33,5475	33,6108
41	33,0671	33,1220
42	32,5806	32,6267
43	32,0895	32,1252
44	31,5938	31,6176
45	31,0929	31,1044
46	30,5870	30,5857
47	30,0758	30,0617
48	29,5598	29,5315
49	29,0377	28,9945
50	28,5098	28,4506
51	27,9760	27,9005
52	27,4369	27,3441
53	26,8925	26,7822
54	26,3445	26,2136
55	25,7917	25,6395
56	25,2354	25,0602
57	24,6753	24,4754
58	24,1118	23,8848
59	23,5443	23,2890
60	22,9726	22,6879
61	22,3961	22,0822
62	21,8158	21,4722
63	21,2314	20,8579
64	20,6449	20,2394
65	20,0558	19,6168
66	19,4649	18,9905
67	18,8730	18,3604
68	18,2788	17,7278
69	17,6801	17,0918
70	17,0781	16,4523
71	16,4708	15,8095
72	15,8624	15,1649
73	15,2531	14,5201
74	14,6461	13,8774
75	14,0397	13,2351
76	13,4340	12,5962
77	12,8202	11,9544
78	12,2080	11,3127
79	11,6017	10,6792
80	11,0049	10,0585
81	10,4146	9,4503
82	9,8367	8,8662
83	9,2606	8,2949
84	8,6933	7,7379
85	8,1395	7,1963
86	7,5931	6,6660
87	7,0635	6,1599
88	6,5591	5,6842
89	6,0716	5,2402



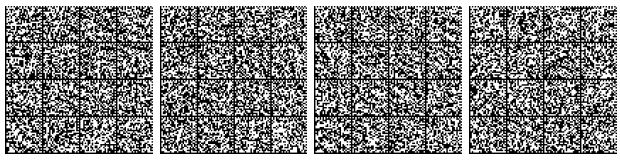
SEZIONE 3 - INV - M/F - **PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UN ASSEGNO DI INVALIDITA', UNA PENSIONE DI INABILITA' O DI INVALIDITA' IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UN ASSEGNO DI INVALIDITA', UNA PENSIONE DI INABILITA' O DI INVALIDITA' IN ATTO**

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
18	9,4379	9,6711
19	9,2042	9,4756
20	8,9321	9,2514
21	9,6969	9,5140
22	10,4525	9,7798
23	11,1563	10,0493
24	11,8313	10,3221
25	12,4566	10,5986
26	13,0046	10,8791
27	13,4990	11,1472
28	13,9386	11,3967
29	14,3275	11,6102
30	14,6713	11,7989
31	14,9743	11,9840
32	15,2419	12,1558
33	15,4834	12,3117
34	15,7079	12,4524
35	15,9250	12,5825
36	16,1442	12,7166
37	16,3790	12,8605
38	16,6426	13,0047
39	16,8976	13,1509
40	17,1615	13,3059
41	17,4332	13,4763
42	17,6125	13,6530
43	17,7827	13,8321
44	17,9437	14,0141
45	18,0931	14,1912
46	18,2319	14,3636
47	18,3589	14,5388
48	18,4745	14,7151
49	18,5770	14,8873
50	18,6642	15,0549
51	18,7347	15,2170
52	18,7875	15,3712
53	18,8224	15,5127
54	18,8361	15,6373
55	18,8280	15,7477
56	18,7981	15,8418
57	18,7453	15,9136
58	18,6674	15,9605
59	18,5618	15,9799
60	18,4258	15,9706
61	18,2538	15,8122
62	18,0446	15,6115
63	17,7991	15,3687
64	17,5201	15,0850
65	17,2087	14,7618
66	16,8586	14,3992
67	16,4460	13,9988
68	15,9778	13,5611
69	15,4647	13,0873
70	14,9194	12,5875
71	14,3527	12,0815
72	13,7760	11,5786
73	13,1954	11,0828
74	12,6164	10,5948
75	12,0425	10,1129
76	11,4711	9,6386
77	10,9037	9,1756
78	10,3488	8,7225
79	9,8066	8,2788
80	9,2780	7,8453
81	8,7656	7,4230
82	8,2591	7,0145
83	7,7561	6,6187
84	7,2689	6,2355
85	6,7994	5,8671
86	6,3495	5,5126
87	5,9221	5,1727
88	5,5197	4,8476
89	5,1207	4,5371



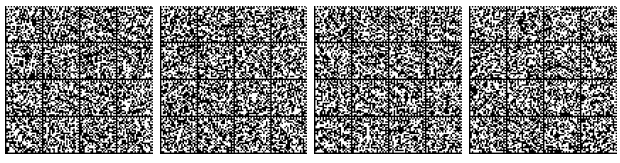
SEZIONE 4 - W M/F - **PER VEDOVI SOLI E VEDOVE SOLE CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO**

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
18	26,1288	20,3757
19	26,2813	20,7998
20	26,4163	21,2084
21	26,5338	21,6015
22	26,6336	21,9783
23	26,7156	22,3384
24	26,7802	22,6814
25	26,8270	23,0068
26	26,8562	23,3140
27	26,8683	23,6031
28	26,8637	23,8729
29	26,8422	24,1236
30	26,8040	24,3547
31	26,7486	24,5655
32	26,6765	24,7556
33	26,5867	24,9251
34	26,4806	25,0727
35	26,3578	25,1984
36	26,2184	25,3021
37	26,0625	25,3831
38	25,8904	25,4414
39	25,7020	25,4775
40	25,4978	25,4911
41	25,2782	25,4818
42	25,0428	25,4492
43	24,7930	25,3931
44	24,5290	25,3135
45	24,2505	25,2112
46	23,9576	25,0862
47	23,6503	24,9386
48	23,3289	24,7674
49	22,9927	24,5721
50	22,6420	24,3526
51	22,2771	24,1097
52	21,8984	23,8437
53	21,5063	23,5558
54	21,1033	23,2448
55	20,6882	22,9120
56	20,2622	22,5578
57	19,8255	22,1829
58	19,3789	21,7870
59	18,9223	21,3711
60	18,4559	20,9355
61	17,9793	20,4812
62	17,4935	20,0094
63	16,9986	19,5205
64	16,4970	19,0149
65	15,9886	18,4936
66	15,4749	17,9574
67	14,9575	17,4071
68	14,4382	16,8451
69	13,9149	16,2713
70	13,3887	15,6852
71	12,8569	15,0890
72	12,3257	14,4843
73	11,7950	13,8725
74	11,2687	13,2567
75	10,7436	12,6360
76	10,2248	12,0202
77	9,6989	11,4009
78	9,1752	10,7818
79	8,6608	10,1727
80	8,1607	9,5781
81	7,6694	8,9973
82	7,2025	8,4419
83	6,7461	7,8996
84	6,3007	7,3718
85	5,8712	6,8583
86	5,4471	6,3553
87	5,0391	5,8759
88	4,6569	5,4262
89	4,3036	5,0071
90	3,9764	4,6181
91	3,6742	4,2555
92	3,3980	3,9280
93	3,1470	3,6321
94	2,9117	3,3570
95	2,7065	3,1019



SEZIONE 5 - WK M/F - **PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVO/A E UN ORFANO, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO**

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
18	23,8113	23,5521
19	23,8404	23,7350
20	23,8608	23,9098
21	23,8724	24,0764
22	23,8751	24,2340
23	23,8690	24,3824
24	23,8540	24,5210
25	23,8300	24,6494
26	23,7972	24,7672
27	23,7556	24,5130
28	23,7054	24,2379
29	23,6465	24,3322
30	23,5789	24,0476
31	23,5027	23,7597
32	23,4179	23,8266
33	23,3245	23,5271
34	23,2228	23,5719
35	22,8246	23,6026
36	22,4056	23,2798
37	21,9807	22,9515
38	21,8504	22,9475
39	21,4128	22,6028
40	20,9695	22,2518
41	20,5206	22,2110
42	20,0659	21,8414
43	19,6058	21,7729
44	19,1403	21,3834
45	18,9589	21,2870
46	18,7697	20,8773
47	18,2837	20,7529
48	17,7920	20,3216
49	17,2943	20,1675
50	16,7908	19,7126
51	16,2816	19,2479
52	15,7669	19,0501
53	15,5233	18,5619
54	14,9964	18,3348
55	14,4647	17,8223
56	14,2005	17,5668
57	13,6580	17,2968
58	13,1121	16,7472
59	12,5631	16,1874
60	12,2730	15,8770
61	11,7149	15,2943
62	11,1552	14,7022
63	10,5944	14,1011
64	10,2835	13,4910
65	9,9666	13,1212
66	9,6464	12,7408
67	9,3240	12,3503
68	9,0003	11,9516
69	8,6742	11,5445
70	8,3462	11,1287
71	8,0148	10,7056
72	7,6838	10,2766
73	7,3530	9,8425
74	7,0249	9,4056
75	6,6977	8,9652
76	6,3744	8,5283
77	6,0466	8,0889
78	5,7201	7,6497
79	5,3996	7,2175



SEZIONE 6 - WKK M/F - **PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVO/A E DUE O PIU' ORFANI, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO**

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
18	22,4317	21,9792
19	22,4653	22,1439
20	22,4916	22,3018
21	22,5105	22,4526
22	22,5219	22,5959
23	22,5259	22,7313
24	22,5226	22,7879
25	22,5117	22,9059
26	22,4935	22,9066
27	22,3861	22,8932
28	22,3529	22,8656
29	22,3125	22,6810
30	22,1453	22,6321
31	21,9666	22,2811
32	21,9040	21,9217
33	21,7068	21,6868
34	21,2862	21,5931
35	20,9611	21,3459
36	20,7377	20,9563
37	20,2631	20,8256
38	19,7800	20,4137
39	19,6724	20,4032
40	19,3198	19,9726
41	19,0546	19,5319
42	18,6912	19,4898
43	18,1746	19,0285
44	17,8843	18,5564
45	17,5055	18,4811
46	16,9665	17,9879
47	16,4194	17,8898
48	16,2564	17,5458
49	15,6947	17,4239
50	15,5190	17,1168
51	14,9425	16,7427
52	14,3577	16,5838
53	14,1635	16,5856
54	13,5651	16,4023
55	12,9588	16,3769
56	12,7484	16,3894
57	12,1292	16,3374
58	11,9087	16,4898
59	11,2770	16,0856
60	10,6383	15,8350
61	10,4026	15,5751
62	9,7517	15,3066
63	9,5069	15,0299
64	8,8454	14,7457
65	8,3827	14,6180
66	7,9196	14,1578
67	7,6619	13,8557



SEZIONE 7 - K M/F - **ORFANO, CHE ACQUISISCE UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO**

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria					
	temporaneità=18		temporaneità=21		temporaneità=26	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
0	15,7433	15,7524	17,9768	17,9887	21,4791	21,4989
1	15,0141	15,0157	17,2874	17,2907	20,8521	20,8617
2	14,2342	14,2358	16,5420	16,5455	20,1610	20,1707
3	13,4417	13,4432	15,7845	15,7878	19,4583	19,4679
4	12,6367	12,6380	15,0150	15,0180	18,7443	18,7537
5	11,8194	11,8205	14,2335	14,2363	18,0191	18,0283
6	10,9897	10,9906	13,4402	13,4429	17,2830	17,2921
7	10,1474	10,1482	12,6350	12,6375	16,5357	16,5447
8	9,2924	9,2931	11,8174	11,8199	15,7770	15,7861
9	8,4244	8,4251	10,9875	10,9900	15,0068	15,0159
10	7,5433	7,5439	10,1451	10,1475	14,2250	14,2341
11	6,6489	6,6495	9,2899	9,2923	13,4313	13,4405
12	5,7410	5,7416	8,4218	8,4243	12,6257	12,6350
13	4,8195	4,8201	7,5408	7,5432	11,8081	11,8174
14	3,8842	3,8847	6,6466	6,6489	10,9784	10,9877
15	2,9349	2,9352	5,7391	5,7412	10,1365	10,1454
16	1,9712	1,9715	4,8181	4,8198	9,2822	9,2906
17	0,9931	0,9931	3,8832	3,8845	8,4153	8,4229
18	-	-	2,9343	2,9351	7,5356	7,5422
19	-	-	1,9710	1,9714	6,6428	6,6482
20	-	-	0,9930	0,9931	5,7366	5,7407
21	-	-	-	-	4,8166	4,8195
22	-	-	-	-	3,8825	3,8844
23	-	-	-	-	2,9340	2,9351
24	-	-	-	-	1,9709	1,9714
25	-	-	-	-	0,9930	0,9931

26A06124

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 22 ottobre 2026.

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di modifica dell'Accordo rep. atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto 19 maggio 2017, n. 214, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (Rep. atti n. 168/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2026

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2009/40/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, relativo alle revisioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 240, comma 1, lettera *h)*, il quale prevede che tra i requisiti personali e professionali dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici vi sia il superamento di un apposito «corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri»;

Visto il decreto 19 maggio 2017, n. 214, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE e, in particolare, l'art. 13 del medesimo decreto, che prevede, tra l'altro, che i controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, di cui all'allegato IV del medesimo decreto;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 17 aprile 2019, rep. atti n. 65/CSR, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto 19 maggio 2017, n. 214, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota prot. n. 30985 del 17 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17081, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di accordo di modifica dell'accordo rep. atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, corredato della relazione illustrativa e degli schemi di decreto per l'adeguamento e il coordinamento della vigente disciplina in materia di formazione degli ispettori in argomento;

Vista la nota prot. n. 28198 del 21 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17265, con la quale il direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritrasmesso lo schema di accordo in titolo, corredato di documentazione;

Vista la nota prot. n. 28247 del 21 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17276, con la quale il direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, in sostituzione della precedente nota prot. n. 28198 del 21 settembre 2026, lo schema di accordo in titolo, corredato della relativa documentazione;

Vista la nota prot. DAR n. 17354 del 22 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di accordo pervenuto, con nota prot. n. 28247 del 21 settembre 2026, dalla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredato della relativa documentazione, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 6 ottobre 2026;

Vista la comunicazione del 5 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18266, con la quale il coordinamento interregionale tecnico della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato di non avere rilievi da formulare per la parte di propria competenza;

Vista la comunicazione del 13 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18798 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 18805, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, facendo seguito alla riunione tecnica del 6 ottobre 2026, ha trasmesso l'ultima versione dello schema di accordo in titolo;

Visti gli esiti della seduta del 22 ottobre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo in titolo;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di modifica dell'accordo rep. atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto 19 maggio 2017, n. 214, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nei termini sottoindicati:

Articolo unico

Modifiche all'accordo Stato-regioni 17 aprile 2019, rep. atti n. 65/CSR

1. Il comma 2, lettera *b)*, il comma 5, il comma 6 e il comma 7 dell'art. 2 sono abrogati.

2. All'art. 2, comma 3, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente lettera:

«f-*bis*) diplomi rilasciati dagli istituti tecnologici superiori, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, afferenti alle aree tecnologiche "Mobilità sostenibile e logistica" e "Meccatronica"».

3. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera:

«*d)* modulo D, teorico-pratico di durata di 10 ore, come descritto nell'allegata tabella «modulo D»; la parte pratica riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo D2»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-*bis*. Nell'ambito del corso teorico-pratico relativo al modulo C sono altresì erogati i contenuti formativi previsti per il modulo D attinenti ai controlli tecnici ed amministrativi relativi alle macchine agricole. Al termine del corso, sostenendo il relativo esame di abilitazione di cui all'art. 5, l'ispettore è abilitato sia come modulo C che modulo D.»;

«8-*ter*. Al termine del corso della formazione periodica, l'ispettore già in possesso dell'abilitazione del modulo «C» è abilitato anche per il modulo «D». Qualora invece, l'attestato rilasciato per il corso della formazione periodica non sia scaduto, l'ispettore in possesso dell'abilitazione del modulo «C» potrà, svolgendo le ore di formazione relativa all' argomento «Macchine agricole e macchine agricole veloci, aspetti amministrativi e tecnici», acquisire l'abilitazione anche per il modulo «D»;

«8-*quater*. I corsi di formazione iniziale relativi ai moduli A, B, C e D possono essere erogati in modalità di formazione a distanza in misura non superiore al 50 (cinquanta) per cento della durata complessiva. Le attività formative per le quali è prevista la partecipazione in presenza devono essere svolte integralmente in tale modalità.».

4. All'art. 4, comma 2, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente lettera:

«*c)* la documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali di cui all'art. 5-*bis*.».

5. Dopo l'art. 5 è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*bis (Esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali)*. — 1. Il candidato ispettore o l'ispettore effettuano periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

b) centri di controllo;

c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;

d) università o istituti scolastici superiori.

2. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 1 è correlata al titolo di studio e si articola come segue:

a) complessivamente 1 anno per i diplomi;

b) complessivamente sei mesi per le lauree.

3. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 1, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *q)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, verificano la documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali dei candidati ispettori di cui al richiamato allegato IV del decreto sopra menzionato.».

6. Il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente comma:

«3. L'aggiornamento ordinario verte sui contenuti teorici, pertinenti all'ambito di abilitazione posseduto dall'ispettore.».

7. All'art. 8, dopo le parole «modulo C», sono inserite le seguenti: «modulo D».

8. L'allegato dell'accordo Stato-regioni 17 aprile 2019 è sostituito dall'allegato al presente accordo.

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA

ALLEGATO

MODULO A

Materia	Ore
Modulo A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI CIRCOLANTI	
Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni.	54
Modulo A2: MATERIALI E PROPULSIONE DEI VEICOLI	
Principi di fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, materiali e loro caratteristiche, comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli.	26
Modulo A3: CARATTERISTICHE ACCESSORIE DEI VEICOLI	
Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione. Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche. Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags, bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT.	40
TOTALE ORE	120

MODULO B

Materia	Ore
Modulo B1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
a) Sistemi di frenatura	
b) Sterzo	
c) Campi visivi	
d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	74
e) Assi, ruote e pneumatici	
f) Telaio e carrozzeria	
g) Rumori ed emissioni	
h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali	
i) Sistemi IT di bordo	
Modulo B2: METODI DI PROVA	
a) Ispezioni visive sul veicolo	
b) Valutazione delle carenze	
c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	70
d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	
e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	
Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli	

tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.	
Modulo B3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE	
a) Sistemi di gestione della qualità (norme *ISO)*	
b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione	
c) Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio	32
d) Centri di controllo: verifiche ispettive	
e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	
TOTALE ORE	176

MODULO C

Materia	Ore
Modulo C1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
a) Sistemi di frenatura misti	
b) Sterzo	
c) Campi visivi	
d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	20
e) Assi, ruote e pneumatici	
f) Telaio e carrozzeria	
g) Rumori ed emissioni	

h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari	
i) Sistemi IT di bordo	
Modulo C2: METODI DI PROVA	
a) Ispezioni visive sul veicolo	
b) Valutazione delle carenze	
c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	30
d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	
e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	
Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.	
TOTALE ORE	50

MODULO D

Materia	Ore
Modulo D1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
a) Sistemi di frenatura misti	
b) Sterzo	
c) Campi visivi	
d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	6
e) Assi, ruote e pneumatici	

f) Telaio e carrozzeria	
g) Rumori ed emissioni	
h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali	
Modulo D2: METODI DI PROVA	
a) Ispezioni visive sul veicolo	
b) Valutazione delle carenze	
c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	4
d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	
TOTALE ORE	10

26A06125

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani. (Ordinanza n. 1222).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1078 del 13 marzo 2024 recante: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024, è stato integrato è integrato di euro 8.950.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2025, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo

2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani

1. La Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1078 del 13 marzo 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1078/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1078/2024.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n 6440, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1078/2024, che viene al medesimo intestata fino al 26 febbraio 2028. Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1078/2024.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al com-



ma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A06160

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di limeciclina, «Tetralysal».

Estratto determina AAM/PPA n. 660/2026 del 13 novembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale TETRALYSAL:

tipo II, C.4) - Aggiornamento degli stampati per includere la reazione avversa «Eruzione fissa da farmaci», associata all'uso di tetracicline. Si modificano il paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e la corrispondente sezione del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n.:

018469054 - «300 mg capsule rigide» 16 capsule;

018469066 - «300 mg capsule rigide» 28 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., codice fiscale 01539990349, con sede legale e domicilio fiscale in - via Luciano Manara n. 15 - 20122 Milano, Italia.

Procedura europea: SE/H/xxxx/WS/1233.

Codice pratica: VN2/2026/110.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06100

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Nelediaden».

Estratto determina AAM/PPA n. 664/2026 del 13 novembre 2026

Trasferimento di titolaritá: MC1/2026/1208.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Sigillata Limited, con sede legale e domi-

cilio fiscale in Landscape House, Baldonnel Business Park, Baldonnel, D22 P3K7, Dublino, Irlanda:

medicinale: NELEDIADEN;

confezione A.I.C. n.:

051684013 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684025 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684037 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684049 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684052 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684064 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684076 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684088 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684090 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684102 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684114 - «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684126 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684138 - «80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al;

051684140 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al,

alla società S.F. Group S.r.l., codice fiscale 07599831000, con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina 1143, 00156 Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06101

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dostinex»

Estratto determina IP n. 672 del 9 novembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DOSTINEX 0,5 MG TABLET 8 TABLET dalla Grecia con numero di autorizzazione 44396/14-9-2009, intestato alla società Pfizer Hellas S.A. Mesogeion 243, 154 51 n. Psychiko, Atene, Grecia e prodotto da Pfizer Italia Srl Località Marino De Tronto, 63100, Ascoli Piceno, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: DOSTINEX «0,5 mg compresse» 8 compresse in flaconE HDPE.

Codice A.I.C.: 045770031 (in base 10) 1CNT9H(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,5 mg di cabergolina;eccipienti: Lattosio anidro, leucina.

Sostituire al paragrafo 5 «Come conservare Dostinex» del foglio illustrativo e sulle etichette, in luogo di «Non sono necessarie particolari precauzioni per la conservazione» riportare: conservare a temperatura inferiore a 25°C. Le compresse contenute in un flacone di polietilene ad alta densità (HDPE) devono essere smaltite dopo quattro mesi dalla prima apertura.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DOSTINEX «0,5 mg compresse» 8 compresse in flacone HDPE.

Codice A.I.C.: 045770031.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DOSTINEX «0,5 mg compresse» 8 compresse in flacone HDPE.

Codice A.I.C.: 045770031.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06102

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zofran»

Estratto determina IP n. 673 del 9 novembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOFRAN ZYDIS, 8 MG, LIOFILIZAT DOUSTNY 10 SZTUK dalla Polonia con numero di autorizzazione 8880, intestato alla società Sandoz GMBH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl (Austria) e prodotto da Novartis Poland SP. Z O.O. UL. Marynarska 15 02-674 Warsaw Polonia, da Novartis Pharma GMBH - Roonstraße 25 - Nürenberg, 90429 (Germania) e da LEK Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 SL-1526 Ljubliana Slovenia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: ZOFRAN «8 mg compresse orodispersibili» 6 compresse orodispersibili.

Codice A.I.C.: 051639021 (in base 10) 1K7WRF(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione: ogni compressa orodispersibile contiene:

principio attivo: 8 mg di ondansetron;

eccipienti: gelatina, mannitolo, aspartame, metile paraidrossibenzoato sodico, propile paraidrossibenzoato sodico, aroma di fragola (contiene etanolo e alcol benzilico e glicole propilenico).

Inserire la seguente informazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo «Come conservare Zofran» e sulle etichette: «Conservare a temperatura inferiore a 30°C».

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOFRAN «8 mg compresse orodispersibili» 6 compresse orodispersibili.

Codice A.I.C.: 051639021.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOFRAN «8 mg compresse orodispersibili» 6 compresse orodispersibili.

Codice A.I.C.: 051639021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06103

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efexor».

Estratto determina IP n. 674 del 9 novembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFECTIN ER 75 Mg Kapsulki O Przedluzonym Uwalnianiu, Twarde - 28 Kapsulek dalla Polonia con numero di autorizzazione 4939, intestato alla società Viatris Healthcare Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15 - Irlanda e prodotto da Famar Health Care Services Madrid Sau, Avenida de Leganes 62 28923 Alcorcon (Madrit) Spagna e da Pfizer Manufacturing Deutschland Gmbh, Mooswaldallee 1 790-Freiburg Im Breisgau, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 - Milano (MI).

Confezione:

EFEXOR «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 049548035 (in base 10) 1H82S3(in base 32);

forma farmaceutica: capsula a rilascio prolungato;

composizione: ciascuna capsula a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 84,85 mg di venlafaxina cloridrato, pari a 75 mg di venlafaxina base;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, etilcellulosa 50 cps, ipromellosa 3 cps, talco;

involucro della capsula: gelatina, ossidi di ferro rosso e giallo (E172), titanio diossido (E171);

inchiostro di stampa della capsula: lacca, ossido di ferro rosso (E172), ammonio idrossido, simeticone, glicole propilenico.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda - (LO);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

EFEXOR «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 049548035;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

EFEXOR «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 049548035;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025,

recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06104

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofencaps».

Estratto determina IP n. 675 del 9 novembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN RAPID 400 mg mekké tobolky 30 měkké tobolky dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 29/158/08-C, intestato alla società Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. S R.O., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká Republika e prodotto da RB NL Brands B.V., Wtc Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

NUROFENCAPS «400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 053368015 (in base 10) 1LWP6H(in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

composizione: una capsula molle contiene:

principio attivo: 400 mg di ibuprofene;

eccipienti: macrogol 600, potassio idrossido, acqua depurata, trigliceridi a catena media, alcol isopropilico, lecitina (E322); involucro della capsula: gelatina, sorbitolo disidratato (E420), acqua depurata, Ponceau 4R (E124); inchiostro bianco, Opacode NS-78-18011 (contiene anche: titanio diossido (E171), glicole propilenico, ipromellosa 2910/3 (E464)).

Modificare, alla fine del paragrafo 2 del foglio illustrativo, l'avvertenza relativa all'eccipiente a effetto noto «sorbitolo» come di seguito riportato:

«Nurofencaps» contiene 95,68 mg di sorbitolo per capsula. Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei (o il bambino) è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima che lei (o il bambino) prenda questo medicinale.

Modificare al paragrafo 6 del foglio illustrativo «Descrizione dell'aspetto di "Nurofencaps" e contenuto della confezione» come di seguito riportato:

le capsule sono di colore rosso, trasparenti, di forma ovale con il logo Nurofen stampato in bianco;

le capsule sono disponibili in confezioni da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40 o 50 capsule molli. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

NUROFENCAPS «400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 053368015;

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

NUROFENCAPS «400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 053368015;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06105

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga».

Estratto determina IP n. 676 del 9 novembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MINOXIDIL BIORGA 5 % solution pour application cutanée 1 flacon de 60 ml dal Belgio con numero di autorizzazione BE365513, intestato alla società Laboratoires Bailleul S.A. 14-16, Avenue Pasteur L-2310 Lussemburgo - Lussemburgo e prodotto da Delpharm Huningue Sas 26 Rue de la Chapelle 68330 Huningue Francia e da Lichtenheldt

Gmbh Pharmazeutishe Fabrik Industriestrasse 7-11 23812 Wahlstedt Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 60 ml con pompa spray ed applicatore - codice A.I.C.: 053117026 (in base 10) 1LP032(in base 32);

forma farmaceutica: soluzione cutanea;

composizione: un flacone in HDPE contiene:

principio attivo: minoxidil 50 mg/ml;

eccipienti: glicole propilenico, etanolo 96% e acqua depurata.

Inserire alla fine del paragrafo 2 del foglio illustrativo la seguente avvertenza:

«Minoxidil Biorga 5%», soluzione cutanea contiene etanolo.

Questo medicinale contiene 586 mg di alcol (etanolo) in ogni ml.

Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Al paragrafo 5 «Come conservare "Minoxidil Biorga 5%", soluzione cutanea» del foglio illustrativo e sulle etichette, in luogo di «Prodotto infiammabile. Proteggere dal calore. Tenere il contenitore ben chiuso», riportare:

Prodotto infiammabile. Conservare al riparo dalla luce. Non refrigerare.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 60 ml con pompa spray ed applicatore - codice A.I.C.: 053117026;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 60 ml con pompa spray ed applicatore - codice A.I.C.: 053117026;

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06106

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis».

Estratto determina IP n. 677 del 9 novembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CIALIS 20 MG FILM-COATED TABLET 4 TABLETS autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/02/237/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Orifarm A/S con sede legale in Energivej 15 5260 Odense S, Danimarca.

Confezione: CIALIS «20 mg 4 compresse rivestite» con film in blister uso orale.

Codice A.I.C.: 053221014 (in base 10) 1LS5NQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 20 mg di tadalafil;

eccipienti: compressa: lattosio monoidrato, croscaramellosa sodica, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, magnesio stearato. Rivestimento con film: lattosio monoidrato, ipromellosa, triacetina, diossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIALIS 20 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Codice A.I.C.: 053221014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIALIS 20 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale.

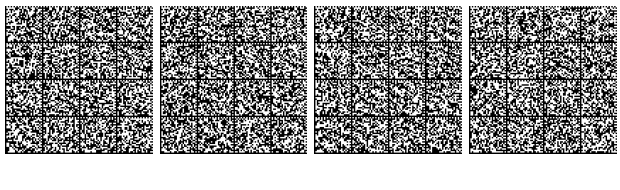
Codice A.I.C.: 053221014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06107

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Desitin».

Estratto determina AAM/AIC n. 356 del 13 novembre 2026

Codice pratica: RU/2026/008.

Procedura europea: n. DK/H/3741/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIVARACETAM DESITIN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Desitin Arzneimittel GMBH con sede legale e domicilio fiscale in Weg beim Jäger 214, D-22335 Amburgo, Germania.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con tappo a prova di bambino e siringa graduata – A.I.C. n. 052831017 (in base 10), 1LD8T9 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet da 300 ml con tappo a prova di bambino e siringa graduata – A.I.C. n. 052831029 (in base 10), 1LD8TP (in base 32).

Principio attivo: brivaracetam.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Labomed Pharmaceutical Company S.A. 84, Ioannou Metaxa Str., Kropia, 19441, Grecia;

Vianex S.A. Werk A, 12. km National Road Athen-Lamia, Metamorfossi, 144 51, Grecia;

PharmaPath S.A. 28is Oktovriou 1, 123 51 Agia Varvara, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

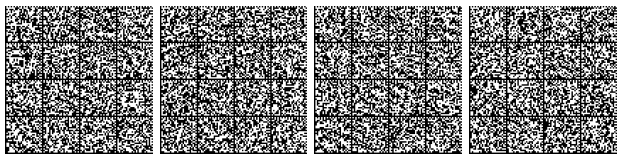
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 3 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06126



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di potassio cloruro, «Potassio Cloruro Noridem».

Estratto determina AAM/AIC n. 360 del 16 novembre 2026

Codice pratica: RU/2025/020;

Procedura europea n. IE/H/0700/001/E/001;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POTASSIO CLORURO NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro

Confezioni A.I.C.:

«15% W/V concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 052004013 (in base 10) 1KM15F (in base 32);

«15% W/V concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052004025 (in base 10) 1KM15T (in base 32);

«15% W/V concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 052004037 (in base 10) 1KM165 (in base 32).

Principio attivo: potassio cloruro.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Pharmaceutical Industry

21st Km National Road Athens–Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*patient card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 21 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06127

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

FEAMPA 2021/2027 - Scorrimento della *sub* graduatoria relativa alla GSA 16 sistema di pesca strascico classe di lunghezza 18<=LFT<24.

Con il decreto direttoriale n. 585533 del 26 ottobre 2026 è disposto lo scorrimento della sub graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 0076853 del 17 febbraio 2026 relativa alla GSA 16 sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 18<=LFT<24 redatta ai sensi dell'art. 4 del decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 e viene ammessa al finanziamento la seguente domanda:

-702/113105/24 beneficiario Sacco Rosa per la demolizione del MP «AngelaSacco II» UE 137 per un importo pari ad euro 572.470,00 collocata nella medesima graduatoria all'ottava posizione.

Il suddetto decreto è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25467

26A06156

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione delle regole operative di cui al decreto 5 giugno 2026, n. 183, recante un meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno di origine rinnovabile.

Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 novembre 2026, n. 122, sono state approvate le regole operative, previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 5 giugno 2026, n. 183, che istituisce un meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno di origine rinnovabile.

Il testo integrale del decreto direttoriale, con le allegate regole operative, è disponibile dal giorno 17 novembre 2026 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it

26A06157

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 11 novembre 2026 - Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dei «Mini contratti di sviluppo» per le imprese della filiera *automotive*.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 novembre 2026 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento delle imprese della filiera *automotive* tramite i «Mini Contratti di sviluppo», di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2026, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2026.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dalle ore dalle ore 12,00 del 30 novembre 2026.

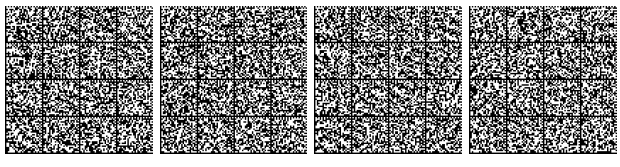
Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 13 novembre 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A06128

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-275) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

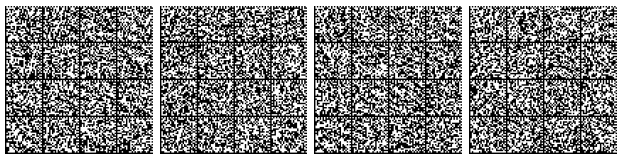
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

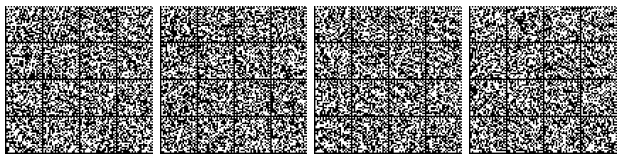
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

